

268.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	16835	LOBIANCO 16838, 16849
Disegni di legge:		MARRAS 16845, 16849, 16853
<i>(Approvazione in Commissione)</i> . . .	16871	MASCIADRI . . . 16839, 16841, 16849, 16851
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	16872	16852, 16854, 16861, 16868, 16870
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		MICELI 16850, 16855, 16858
Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661);		MONACO . 16840, 16849, 16854, 16855, 16860
BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);		NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 16844, 16852, 11854
SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);		16858, 16859, 16860, 16861, 16863
ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);		16864, 16867, 16868, 16870, 16871
MONTANTI ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446)	16837	OGNIBENE 16859, 16864
PRESIDENTE	16837, 16850, 16851	Proposte di legge:
ANDREONI	16862, 16863	<i>(Annunzio)</i> 16835
AVOLIO	16849, 16865, 16867	<i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . 16871
Bo	16871	<i>(Deferimento a Commissione)</i> 16872
BONIFAZI	16862, 16868	<i>(Richiesta di deferimento in sede legislativa)</i> 16872
CANESTRARI	16845, 16847	<i>(Rimessione all'Assemblea)</i> 16872
CRISTOFORI	16838, 16845, 16855	<i>(Ritiro)</i> 16835
	16860, 16865	Proposte di legge (Svolgimento):
DE LEONARDIS, <i>Relatore</i>	16842, 16852, 16854	PRESIDENTE 16837
	16857, 16859, 16860, 16861, 16863	PAZZAGLIA 16837
	16864, 16866, 16868, 16869, 16871	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 16837
ESPOSTO	16856	Proposta di legge costituzionale (Svolgimento) 16837
GESSI NIVES	16867	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) . . 16873
GIANNINI	16839, 16841, 16842	Interrogazioni (Svolgimento):
	16851, 16856, 16859, 16866, 16867	PRESIDENTE 16835
		MANCO 16836
		RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 16835
		Votazioni segrete 16845, 16847
		Ordine del giorno della seduta di domani . . 16873

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bologna, Cattanei, Corà, Cossiga, Dagnino, Scarlato, Sinesio, Sisto, Vedovato e Vetrone.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

LEZZI: « Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione " Terra " di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli » (2438).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonomi ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

« Norme in materia di affitto di fondo rustico » (61).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Delfino, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le iniziative che intende adottare per tutelare e favorire lo sviluppo turistico di Tagliacozzo

e del suo *Hinterland* che risulterebbe gravemente danneggiato dalla mancata ubicazione di un casello dell'autostrada Roma-L'Aquila al servizio di tale territorio. L'interrogante fa presente che l'autostrada Roma-L'Aquila ha un valore prevalentemente turistico e che sarebbe inaccettabile il sacrificio turistico di una zona come quella di Tagliacozzo, già affermata e riconosciuta come azienda di soggiorno, al solo scopo di favorire lo sviluppo di altre zone al quale non sono estranei notevoli interessi speculativi in atto » (3-02190).

Poiché il firmatario non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Manco, ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, « per conoscere se siano al corrente della gravissima condizione nella quale trovatisi, ormai da tempo immemorabile, il tratto della statale 7 " Appia ", incluso tra la città di Brindisi ed il comune di Mesagne, della cui disastrosa condizione ha avuto occasione e modo di interessarsi tutta la stampa locale, qualunque fosse stato l'indirizzo politico della stessa. In particolare se siano a conoscenza che il predetto tratto di strada lungo circa 10 chilometri trovasi nelle condizioni di assoluta impercorribilità per i lavori di ampliamento della strada, lavori da moltissimo tempo completamente fermi, determinando gravi pericoli per il pubblico traffico, mentre continue frane consentono a malapena il passaggio rallentato dei veicoli che nei due sensi percorrono la strada. Quali intendimenti intenda assumere il Governo al fine di accertare le gravi responsabilità amministrative che si riferiscono alla mancata esecuzione dei lavori ed all'inspiegabile fermo delle attività lavorative per più di un anno. Chiede infine di conoscere se il Governo intenda promuovere una inchiesta amministrativa anche e soprattutto in relazione alle notizie ufficiose secondo le quali sarebbero stati commessi addirittura illeciti di carattere amministrativo e penale » (3-02278).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondo anche per il ministro dell'interno. I lavori di ammodernamento del tratto Brindisi-Mesagne della strada statale n. 7 presentano un andamento regolare e soddisfacente. La strada non è nelle

condizioni lamentate dall'onorevole interrogante, atteso che la limitazione della velocità massima a 50 chilometri all'ora è stata stabilita solo come misura precauzionale, consistendo i lavori stradali nell'allargamento in sede del piano viabile con alcune modifiche altimetriche.

Va precisato, inoltre, che la statale è rimasta sempre percorribile per la sua intera larghezza, e solo dove si svolgono i lavori di rettifica altimetrica è stata istituita, per breve periodo di tempo, una deviazione parziale del traffico diretto verso Brindisi.

Circa poi l'andamento dei lavori si sottolinea che le proroghe del termine per l'ultimazione degli stessi si sono rese necessarie a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche stagionali e della difficile situazione sindacale che ha prodotto ritardi nell'approvvigionamento dei macchinari e dei materiali.

Si ritiene, pertanto, di dover escludere che siano stati commessi illeciti di carattere amministrativo e penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANCO. Signor Presidente, non posso essere soddisfatto. Chiedo a me stesso, all'onorevole Presidente della Camera e al sottosegretario di quali strumenti possa valersi il deputato quando le informazioni offerte dal rappresentante del Governo sono fuori della realtà: può dichiararsi insoddisfatto, e niente di più.

L'onorevole sottosegretario ha fornito, ripeto, una motivazione che è contraddetta dalla realtà dei fatti. Niente di quello che ha detto è vero (mi perdoni, onorevole sottosegretario): non è vero, cioè, ciò che le hanno detto gli uffici cui ella si è rivolto per avere le notizie da me richieste. Anzitutto non è vero che l'andamento dei lavori sia stato normale. Si sono verificati due o tre fallimenti di ditte interessate ai lavori. Non le hanno detto questo, onorevole sottosegretario, il prefetto di Brindisi, gli uffici del Ministero dell'interno e gli uffici tecnici del Ministero dei lavori pubblici? Sono fallite le ditte, e sono fallite per dissesti interni! Non è un problema sindacale o problema dei lavoratori! Noi vogliamo oggi giustificare tutto sotto il pretesto delle necessità lavorative e delle agitazioni sindacali; ma per fortuna in terra di Brindisi non c'è mai stata una agitazione sindacale degli edili e dei lavoratori dell'edilizia. La verità è che sono fallite le ditte. Si tratta di fallimenti di cui si occupa

l'autorità giudiziaria, onorevole sottosegretario. La realtà è questa. Il resto son cose senza nessun significato.

Non è vera, poi, la storia delle condizioni atmosferiche. Che cosa c'entrano le condizioni atmosferiche con i lavori su una strada strettissima? Ella non sa, onorevole sottosegretario, che nello spazio di un anno, in quel tratto di strada di circa 10 chilometri, si sono verificati 15 o 20 incidenti stradali con conseguenze mortali; e anche a questo riguardo sono in corso i relativi procedimenti giudiziari. Non gliele hanno dette queste cose i suoi uffici? E questi incidenti mortali, questi reati, sono accaduti non tanto per il comportamento colposo dei guidatori degli autoveicoli coinvolti negli incidenti, quanto per il fatto che i passaggi stradali erano ostruiti dagli scavi e dalle frane, che non venivano rimosse proprio perché le ditte erano fallite e quindi non vi era la manodopera necessaria.

A questo punto, io non potrei nemmeno dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto, perché non mi è stata data risposta, onorevole sottosegretario. Ella ha dato delle notizie incerte per nulla pertinenti alle richieste da me formulate, che rimangono pertanto immutate, e la mia insoddisfazione è in rapporto alla sua mancata risposta. I suoi uffici non le hanno fornito i dati in ordine alle richieste formulate, onorevole sottosegretario. A questo punto, ribadisco la mia insoddisfazione ed annuncio che ripresenterò tante interrogazioni fin tantoché ella non avrà esaurientemente risposto a tutti gli interrogativi che le ho posto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Mussa Ivaldi Vercelli, Principe, Frasca, Cingari e Usvardi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere in base a quale motivazione sia stato prorogato il termine perentorio del concorso internazionale di idee per un collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, di cui alla *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 28 maggio 1969, e per sapere se non si ritenga che tale proroga possa far presumere una volontà di favorire un gruppo industriale che ha recentemente tenuto una conferenza stampa sull'argomento, e rappresenti contemporaneamente un danno per i concorrenti al predetto concorso che si erano adeguati al termine perentorio in precedenza stabilito dal concorso » (3-02545).

Poiché i firmatari non sono presenti, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

**Svolgimento
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Roberti, Almirante, Abelli, Santagati e Pazzaglia:

« Modificazioni e norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (160).

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, prevede fra l'altro che, per l'attribuzione della reversibilità della pensione diretta per inabilità, i congiunti di un dipendente civile dello Stato, deceduto prima del compimento del servizio minimo di anni 19, mesi 6 e giorni 1, abbiano unicamente diritto a conseguire una indennità *una tantum* rapportata agli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente stesso. La legge del 1958 prevede, per il caso di inabilità del dipendente pubblico, che si sia verificata prima del compimento di questo periodo di servizio, che egli non abbia diritto al godimento del trattamento di quiescenza. Si tratta di una gravissima ingiustizia che deve evidentemente essere con celerità eliminata.

Il senso e lo scopo di questa nostra proposta di legge sono appunto diretti a far sì che i congiunti dei dipendenti pubblici deceduti prima del compimento di questo periodo previsto dalla legge e gli stessi dipendenti pubblici che divengano inabili prima di questo periodo possano, proporzionalmente al periodo di servizio prestato, godere della pensione.

È per questi motivi che la proposta di legge — con questa brevissima esposizione — si raccomanda all'attenzione della Camera. Chiediamo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Roberti.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La Camera accorda inoltre la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

MANCINI GIACOMO: « Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza » (1797);

GIOMO, BIONDI, CASSANDRO, QUILLERI e SERRENTINO: « Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (2188).

**Svolgimento
di una proposta di legge costituzionale.**

La Camera accorda la presa in considerazione alla seguente proposta di legge costituzionale, per la quale i presentatori si rimettono alla relazione scritta e alla quale il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

BALLARDINI, DIETL, HELFER, MONTI, MITTERDORFER, PICCOLI, PISONI, RIZ e SCOTONI: « Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige » (277).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661) e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri (59), Sereni ed altri (113), Romita ed altri (421) e Montanti ed altri (446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Istituzione del fondo di solidarietà nazionale; e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri; Sereni ed altri; Romita ed altri; Montanti ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato votato l'articolo 1.

Si dia lettura dell'articolo 2.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalità

stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata, in relazione a ciascun evento, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi due mesi sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio.

Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. Inoltre verrà stabilita la entità della spesa da prelevarsi dal " Fondo " e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

L'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sarà stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del " Fondo " con i decreti di cui al precedente comma, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione alle disponibilità residue sulle dotazioni del " Fondo ".

La prima, ed eventualmente la seconda, annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal " Fondo " ai sensi del precedente comma. Le successive annualità saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro viene stabilito annualmente l'importo da prelevare dal " Fondo " per le iniziative di cui all'articolo 1, lettera c) ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse per i danni arrecati

dai fulmini alle strutture fondiarie, alle scorte vive ed alle produzioni, anche fuori delle zone delimitate ai sensi del terzo comma del presente articolo.

2. 1. Andreoni, Cristofori, Lobianco, Prearo, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Miroglio, Valeggiani, Castellucci, Sangalli, Stella.

L'onorevole Cristofori, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

CRISTOFORI. Credo che il testo dell'emendamento sia sufficientemente chiaro. Si tratta di un caso non previsto dall'attuale legislazione e che, quando si verifica, comporta dei gravi danni alle imprese agricole.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole da: con decreti del ministro, *sino a:* evento dannoso, *con le seguenti:* con decreti prefettizi emessi su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di concerto con l'intendenza di finanza, entro trenta giorni dalla data dell'evento dannoso.

2. 2. Lobianco, Masciadri, Cristofori, Frasca, Andreoni, Della Briotta, Prearo, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Miroglio, Valeggiani, Castellucci, Sangalli, Stella, Savoldi.

Al secondo comma, sostituire le parole: entro tre mesi, *con le parole:* entro trenta giorni.

2. 9. Lobianco, Masciadri, Cristofori, Frasca, Andreoni, Della Briotta, Prearo, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Miroglio, Valeggiani, Castellucci, Sangalli, Stella, Savoldi.

Al terzo comma, sostituire le parole: Con gli stessi decreti, *con le seguenti:* Con decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro entro trenta giorni dall'emissione dei decreti prefettizi.

2. 3. Lobianco, Masciadri, Cristofori, Frasca, Andreoni, Della Briotta, Prearo, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Miroglio, Valeggiani, Castellucci, Sangalli, Stella, Savoldi.

L'onorevole Lobianco ha facoltà di svolgerli.

LOBIANCO. L'emendamento 2. 2 è dettato dalla necessità di un decentramento in materia di emanazione dei decreti di delimita-

zione, nonché al fine di ottenere la collaborazione delle organizzazioni degli stessi coltivatori danneggiati nell'indicazione delle zone danneggiate e quindi nella indicazione delle zone per le quali dovrà essere emesso il decreto.

Intendiamo anche richiamare, per analogia, l'articolo 7, comma quarto, della legge 21 ottobre 1968, il quale prevede che, per le valutazioni ai fini degli sgravi fiscali, vi sia una delimitazione dell'ufficio tecnico erariale di concerto con l'ispettorato dell'agricoltura, dopo di che l'intendenza di finanza emana i decreti di sgravio. Perciò questa volontà di decentramento è necessaria per stabilire una collaborazione con gli stessi coltivatori interessati.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 9 e l'emendamento 2. 3 mi limito a sottolineare che essi sono dettati dall'opportunità di ridurre i termini e le lungaggini burocratiche e nello stesso tempo per consentire, con questa riduzione di termini, di usufruire nel minor tempo possibile delle agevolazioni previste dalla legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: entro tre mesi, con le parole: entro 50 giorni; e le parole: entro i successivi due mesi, con le parole: entro i successivi 30 giorni.

2. 10. Masciadri, Cristofori.

L'onorevole Masciadri ha facoltà di svolgerlo.

MASCIADRI. Con questo emendamento si tende ad abbreviare i termini per le ragioni già addotte, come del resto è stato illustrato dall'onorevole Lobianco.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro due mesi; e le parole: Entro i successivi due mesi, con le seguenti: Entro i successivi trenta giorni.

2. 6. Avolio, Giannini, Bo, Canestri, Esposto, Cacciatore, Marras, Miceli, Mazzola, Bonifazi, Bardelli, Gessi Nives, Ognibene, Scutari, Valori, Lizzero, Reichlin, Sereni.

GIANNINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Le ragioni di fondo di questo emendamento sono le stesse illustrate dal collega Masciadri. Si tratta di stabilire un certo coordinamento tra la norma contenuta nel nostro testo e una norma analoga contenuta nella legge di riforma degli affitti dei fondi rustici, già approvata dal Senato ed ora all'esame di questa Camera. In quella norma è previsto il termine, appunto, di 30 giorni entro i quali devono essere portati a termine determinati adempimenti: e pertanto una discrasia tra queste due norme sarebbe certamente inopportuna.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

L'indicazione degli interventi e la determinazione della quota da prelevare sul fondo di solidarietà, nonché la ripartizione di tale quota tra contributi in conto capitale e concorsi per le agevolazioni creditizie, sono stabilite con i decreti di cui al secondo comma.

Se le calamità e avversità abbiano colpito territori appartenenti ad una o più regioni a statuto speciale, la determinazione delle zone da parte degli Ispettorati provinciali e la ripartizione della quota di cui al precedente comma, devono essere stabilite d'intesa con i Presidenti delle rispettive Giunte.

La norma di cui al precedente comma è estesa alle Regioni a statuto ordinario, dal momento delle elezioni delle rispettive Giunte.

2. 5. Masciadri.

Dopo il terzo comma, inserire il seguente: I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati d'intesa con i Presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonché con quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite.

2. 11. Masciadri.

L'onorevole Masciadri ha facoltà di svolgerli.

MASCIADRI. Il disposto di questo terzo comma pare che muti radicalmente, ma così non è. Si introducono nel meccanismo che prevede l'intervento del solo ministro dell'agricoltura di concerto con il ministro del tesoro anche i presidenti delle amministrazioni regionali a statuto speciale ora e a statuto ordinario quando le regioni saranno costituite. La motivazione è ad un tempo tecnica e politica. La motivazione tecnica: le regioni sono

certamente più in grado di conoscere le zone e i provvedimenti occorrenti per le stesse zone danneggiate. La ragione politica: abbiamo condotto una memorabile battaglia in ordine alla istituzione delle regioni in questa Camera circa due mesi fa e tutti sappiamo che le materie sulle quali opereranno le regioni sono principalmente quelle dell'urbanistica, del turismo e dell'agricoltura. Quella del fondo è materia regionalizzabile o meglio da regionalizzare. Una volta e per tutte però deve essere stabilito che il fondo è unico, nazionale, e che non si tratti di 19 fondi tanti quante saranno le regioni!

Tradizioni diverse e caratteristiche del suolo differenti, colture diverse soprattutto, richiedono l'intesa, secondo il parere del gruppo socialista, con le regioni. Non si tratta qui di prefigurare le leggi-cornice, le materie nelle quali opereranno le regioni: si tratta di prendere atto di una realtà nazionale che, in materia di agricoltura e di fondo di solidarietà, è quella che è, con le profonde differenze che io lascio alla intuizione dei colleghi.

Dobbiamo portare quindi all'unità i problemi che a questa unità possono essere ricondotti con la creazione di un fondo che agisca su tutto il territorio con una unica legge nazionale. Non compiamo lo sforzo innaturale ed anche, a me pare, impolitico, di escludere da un concerto con lo Stato le regioni di prossima istituzione, che, sulla materia delle zone danneggiate e sulla ripartizione dei fondi, sono interessate almeno quanto lo Stato. Sarebbe a mio avviso una prevaricazione, anzi, una difesa di un prestigio male interpretato e male inteso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 11 devo dire che esso anche formalmente non innova rispetto all'emendamento 2. 5 da me testé illustrato; l'emendamento 2. 11, infatti, recita: « I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati d'intesa con i presidenti delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite ». Si tratta di una semplice aggiunta al testo del disegno governativo, approvato dalla Commissione. Questo secondo emendamento in sostanza riassume i concetti del primo emendamento, e vorrei che fosse preferito ad esso; l'emendamento 2. 11 raccoglie la sostanza dell'emendamento 2. 5, ma semplifica la materia dal momento che sarebbe una breve coda al testo governativo.

Preferirei quindi questo secondo emendamento, che lascia immutata la sostanza ed il dissenso che può o potrebbe esistere tra noi.

So che alcuni colleghi sono del parere di accettare l'emendamento da me presentato, a

condizione che venga sostituita la dizione « d'intesa » con la dizione « sentiti i consigli regionali ». Dichiaro subito che non posso essere d'accordo su questa eventuale proposta di subemendamento per il fatto che ognuno di noi avverte la differenza sostanziale che può esistere tra la dizione da me illustrata, che recita « d'intesa con i presidenti », e l'altra dizione che direbbe « sentiti i presidenti ».

Senza attardarmi sull'argomento, la cui sostanza ritengo possa essere subito intuita dai colleghi, devo dire che la differenza è questa: dire « sentiti i presidenti » vuol dire che il ministro dell'agricoltura, dopo avere ascoltato sulla delimitazione della zona e la ripartizione delle quote il parere dei presidenti delle regioni, può evidentemente anche ignorare o disattendere quelle che sono le decisioni dei presidenti regionali, mentre la dizione da me proposta, e per la quale — lo annuncio fin da adesso — insisterò, la quale dice « d'intesa con i presidenti delle regioni », significa che da parte del ministero deve essere compiuto uno sforzo per raggiungere un accordo sulla materia delle zone da delimitare e sull'altra della ripartizione delle quote. Parrebbe solo un problema di dizione, ma in realtà si tratta di un problema di fondo. Ecco la ragione per la quale insisterò per l'approvazione integrale del mio testo, da me brevemente illustrato, e che deve contenere l'affermazione « d'intesa con i presidenti delle regioni ».

Per le ragioni testé esposte, e per il fatto che gli emendamenti 2. 5 e 2. 11 trattano materia analoga e sono fra loro alternativi, dichiaro di ritirare l'emendamento 2.5 e di insistere per l'approvazione dell'emendamento 2. 11.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Qualora i danni di cui alla presente legge siano avvenuti in aziende non ricadenti in zone delimitate ai sensi del comma precedente e del primo comma dell'articolo 5, le providenze della presente legge sono ugualmente applicabili previa dimostrazione dell'interessato della eccezionalità dell'evento dannoso e della prevista consistenza dei danni.

2. 8. Bignardi, Cassandro, Capua, Cottone, Giamo, Monaco, Alessandrini.

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Al fine di permettere che la legge porti i suoi benefici a tutte le aziende e in tutte le circostanze contemplate di eventi calamitosi, penso occorra stabilire chiaramente che, a prescindere dalla delimitazione delle zone colpite, qualunque azienda che abbia subito danni da avversità meteoriche eccezionali in una certa misura possa richiedere che vengano ad esse concessi i benefici della legge. Ecco perché proponiamo all'approvazione della Camera questo emendamento che, del resto, è ben chiaro nella sua stesura.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

2. 12.

Masciadri.

L'onorevole Masciadri ha facoltà di svolgerlo.

MASCIADRI. Questo emendamento, signor Presidente, è in armonia con quanto ieri ho detto in riferimento all'articolo 1. La radice di tutta questa discussione, per quanto il problema sorgerà ancora in altre occasioni — nello articolo 3, ad esempio, viene ripreso analogo argomento, così come in altri articoli successivi — è la seguente: già ieri avevo rilevato, e ripeto oggi, che noi riteniamo quasi unanimemente — vale a dire tutto il Parlamento — che 50 miliardi di dotazione del fondo siano insufficienti per sanare tutti i mali che si creano in Italia a seguito di calamità e avversità atmosferiche; sottrarre al fondo ogni anno 5 miliardi di lire dai 50 già riconosciuti insufficienti mi pare che rappresenti un grave errore iniziale.

Ieri il relatore e il rappresentante del Governo mi hanno risposto — senza persuadermi — che è innegabile tuttavia la necessità di provvedere a sanare le ferite che le avversità atmosferiche o le calamità naturali produrranno alle opere di bonifica e di bonifica montana. Sia in Commissione sia qui in aula la mia risposta è stata chiara: niun dubbio che s'ha da provvedere a riparare le opere di bonifica; ma noi riteniamo che, poiché si tratta di fondo di solidarietà in favore delle aziende agricole, in favore degli agricoltori, in via diretta, s'ha da provvedere a riparare celermente le opere di bonifica e bonifica montana ma attraverso i normali canali del bilancio dello Stato, cioè attraverso i normali stanziamenti del Ministero dell'agricoltura.

Ecco la ragione per la quale ho proposto la soppressione del quarto comma. L'argo-

mento è ripreso più avanti, ma è chiaro che non mi ripeterò. Prendo atto della buona volontà dimostrata: in un primo tempo non vi era alcuna limitazione, mentre ora vi è la limitazione del 10 per cento. Indubbiamente, si è compiuto un passo in avanti. A mio avviso, però, si tratta di una questione di principio sulla quale è bene fare il punto. Alle opere di bonifica e di bonifica montana bisogna provvedere attraverso normali canali, attraverso stanziamenti di bilancio, e non prelevando somme da un fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole. Altrimenti il titolo stesso di questo provvedimento e le sue finalità vengono ad essere falsati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati viene effettuata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura assistito in ogni comune da una commissione di 5 membri eletti, in quanto a 3 membri, dalla maggioranza di ogni consiglio comunale, e 2 membri dalla minoranza.

In caso di rinuncia o decadenza di un membro della commissione esso viene sostituito con il medesimo metodo di votazione.

Il verbale di accertamento dei danni viene redatto per ogni azienda dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, controfirmato dai membri della commissione e sarà esposto per un periodo di 15 giorni all'albo pretorio del comune.

Avverso l'accertamento ogni interessato ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni alla commissione provinciale istituita presso l'Ispettorato agrario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato e da 2 rappresentanti di ogni categoria interessata.

2. 0. 1. **Giannini, Avolio, Esposto, Gessi Nives, Canestri, Marras, Scutari, Valori, Bonifazi, Mazzola, Cacciatore, Bardelli, Bo, Lizzero, Miceli, Ognibene, Reichlin, Sereni, Monasterio.**

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerlo.

GIANNINI. Questo emendamento ha già formato oggetto di discussione. Infatti, nei nostri interventi abbiamo già cercato di sottolinearne la portata ed il significato profon-

damente sociale. Si tratta, in definitiva, di ammettere e di riconoscere il diritto dei contadini danneggiati, attraverso loro rappresentanze elette democraticamente, a partecipare alla prima fase, molto delicata ed importante, della formazione di quei provvedimenti in base ai quali dovranno poi essere concesse le provvidenze previste dalla legge medesima.

Dico che si tratta di una fase molto delicata ed importante perché proprio in fase di valutazione e di accertamento dei danni sofferti possono determinarsi valutazioni distanti dalla realtà, per cui anche le provvidenze previste dalla legge che stiamo discutendo e che la Camera sta per approvare potrebbero giungere in misura molto limitata a favore dei contadini danneggiati, qualora nell'accertamento e nella valutazione dei danni non vi fosse la citata partecipazione, a salvaguardia degli interessi dei contadini danneggiati, i quali negli anni passati hanno sempre subito decreti di delimitazione e di valutazione dei danni sofferti nelle diverse regioni del nostro paese in misure sempre molto lontane dalla realtà.

I contadini hanno sempre chiesto questa partecipazione, ed insistono perché in definitiva vi sia un controllo dal basso, di carattere democratico ed autonomo, da parte di loro rappresentanze. Il fatto che vogliamo attribuire alle assemblee elettive locali il compito di eleggere i rappresentanti delle categorie contadine interessate è elemento di democrazia che anche con la legge sul fondo di solidarietà dobbiamo sollecitare e promuovere.

Non si tratta quindi di una norma intesa a sonare sfiducia nei confronti degli organi tecnici periferici del Ministero, ma di una norma che vuol garantire gli interessi dei contadini danneggiati e quindi vuol determinare una partecipazione democratica dei protagonisti di queste vicende dolorose derivanti dai danni provocati dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali.

Non comportando la norma alcuna ulteriore maggiore spesa e nessuna modificazione sostanziale del meccanismo attraverso il quale si vuole stabilire la misura dell'intervento a favore delle aziende contadine danneggiate, trattandosi di un fatto di democrazia, ci auguriamo che i colleghi della maggioranza, e in particolare quelli appartenenti al gruppo della democrazia cristiana, vogliano accogliere questa sollecitazione che viene non soltanto da parte nostra ma anche da parte dei contadini italiani.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

Ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche sarà anticipato almeno il 50 per cento delle somme che presumibilmente verranno loro liquidate in applicazione della presente legge.

L'anticipazione di cui al comma precedente sarà fatta sulla base e immediatamente dopo la redazione del verbale di accertamento dei danni subiti da ciascuna azienda.

2. 0. 2. Giannini, Avolio, Esposto, Bonifazi, Marras, Canestri, Miceli, Bo, Bardelli, Gessi Nives, Cacciatore, Mazzola, Ognibene, Reichlin, Sereni, Scutari, Valori, Lizzero, Monasterio.

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerlo.

GIANNINI. Con la nostra proposta — già avanzata in Commissione ma, purtroppo, non accolta dalla maggioranza — intendiamo andare incontro ai contadini danneggiati mediante il versamento di una anticipazione delle somme a cui avranno diritto sia come contributo in conto capitale, sia come agevolazioni creditizie, in maniera da metterli immediatamente in condizioni di eseguire, subito dopo l'evento calamitoso, tutti i lavori e le opere di carattere colturale straordinario che sono indispensabili. Se passassero i giorni o le settimane dall'evento calamitoso e, per indisponibilità di capitali, il contadino danneggiato non fosse messo nella condizione di provvedere immediatamente alla esecuzione di determinate opere colturali di carattere straordinario, i danni potrebbero essere ancora più gravi. Il nostro emendamento tende quindi ad attenuare i danni sofferti dai contadini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 1, inserire le seguenti: secondo comma.

2. 4. La Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

DE LEONARDIS, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Andreoni 2. 1.

poiché il caso contemplato non rientra nella logica della legge, che considera calamità quelle che interessano una generalità di aziende e intere zone colpite. Contraria anche all'emendamento Lobianco 2. 2. poiché occorre assicurare un'uniformità di valutazione che soltanto un organo centrale può garantire. Il ministro, poi, con un unico provvedimento, delimita le zone e preleva i fondi per la spesa, così che vi è una attuazione rapida delle provvidenze previste, mentre il meccanismo prospettato può ritardare maggiormente il funzionamento del fondo e l'intervento.

La Commissione è favorevole all'emendamento Masciadri 2. 10, ed è perciò contraria agli emendamenti Lobianco 2. 9 e Avolio 2. 6.

Sull'emendamento Masciadri 2. 11 la Commissione intende fare i seguenti rilievi. Occorre tener conto che il ministro deve avere il quadro generale della situazione perché abbia la possibilità di determinare, in riferimento a questo criterio uniforme, sia la delimitazione delle zone sia gli interventi.

Non va poi sottovalutato un altro aspetto della situazione, e cioè che esiste ormai una legislazione regionale che integra e completa la legislazione nazionale a proposito delle calamità. Difatti, già tre regioni a statuto speciale — il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia — hanno emanato leggi regionali che non solo prendono in considerazione alcuni prodotti e alcune calamità non contemplate dalle leggi nazionali, ma tengono anche conto delle circostanze e dell'incidenza che queste calamità hanno sulla consistenza del prodotto in quelle regioni; così che forse in via primaria può operare la legislazione regionale, mentre soltanto in via sussidiaria può aver vigore la legislazione nazionale.

Per queste ragioni, accetterei l'emendamento Masciadri 2. 11 a condizione che le parole « di intesa » fossero sostituite con la parola « sentiti ». Del resto, per i prossimi due anni né questo emendamento né questo comma potranno operare: opererà invece il secondo comma dell'articolo 23. Comunque, ritengo che l'emendamento all'emendamento, tenendo conto proprio della legislazione regionale che integra e arricchisce quella nazionale, possa rispondere ai criteri e alle preoccupazioni del presentatore.

Per le ragioni già esposte, sono contrario all'emendamento Lobianco 2. 3, che viene collegato agli emendamenti Lobianco 2. 2 e 2. 9.

Per quanto riguarda l'emendamento Bi gnardi 2. 8, debbo far presente che il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge prevede che, nel caso non vengano in-

cluse alcune aziende nelle determinazioni del ministro, è data facoltà agli aventi diritto di chiedere la rettifica e al ministro di emettere il decreto di rettifica con l'inclusione delle aziende escluse. Quindi, poiché la materia è già regolata dal secondo comma dell'articolo 2, sono contrario a questo emendamento.

Signor Presidente, credo che sia opportuno rettificare un errore contenuto nel quinto comma dell'articolo 2: le parole « ai sensi del precedente comma » debbono essere sostituite con le parole « ai sensi dei precedenti commi ».

PRESIDENTE. Sta bene. Sarà sottoposto a votazione il testo così modificato.

DE LEONARDIS, Relatore. L'emendamento 2. 4 proposto dalla Commissione provvede ad ovviare ad una omissione che si è verificata nella compilazione dello stampato. Occorre infatti aggiungere le parole « secondo comma », altrimenti il rinvio non avrebbe nessun significato.

Quanto all'emendamento Masciadri 2. 12, rilevo che il quarto comma dell'articolo 2 è stato aggiunto in Commissione per porre un limite alla spesa destinata alle riparazioni di opere di bonifica. Se esso viene soppresso, si dà al ministro la possibilità di spaziare nel prelevamento dal fondo. Pertanto, con questo emendamento l'onorevole Masciadri facilita il verificarsi di una situazione contraria allo obiettivo che egli stesso si prefigge.

Devo precisare ancora una volta che la determinazione dell'ammontare del fondo nella misura di 50 miliardi è stata suggerita dalle esperienze degli anni scorsi, in quanto negli ultimi 5 anni non si è mai andati oltre la spesa di 50 miliardi — ivi compresi gli interventi per le opere di bonifica — per sovvenire alle necessità create da calamità naturali e avversità atmosferica a carico delle aziende agricole.

Per questi motivi, la Commissione è contraria a questo emendamento.

L'articolo aggiuntivo Giannini 2. 0. 1 prevede parecchi adempimenti, ed al riguardo penso che sia un errore appesantire ancora il provvedimento burocratico per l'applicazione del fondo. D'altra parte, come ho avuto occasione di dire quando ho espresso il parere della Commissione sull'emendamento 2. 8, se vi sono delle omissioni o delle esclusioni, si ha la possibilità di far ricorso al ministro, il quale, con altro decreto, provvede ad includere le zone eventualmente non comprese nel primitivo provvedimento.

Se si tiene conto delle modalità con le quali hanno luogo gli accertamenti previsti dal terzo comma dell'articolo aggiuntivo Giannini 2. 0. 1, si ha netta la sensazione che un simile meccanismo ritarderebbe di cinque o sei mesi l'applicazione dei provvedimenti del fondo di solidarietà. Va tenuto presente, infatti, che occorre un mese unicamente per lo accertamento e poi per il ricorso; ma dato che l'accertamento deve riguardare ogni singola azienda, l'adozione della procedura indicata nell'articolo aggiuntivo determinerebbe gravi ritardi nel caso in cui le aziende colpite fossero numerose e, conseguentemente, lunghi e complessi i relativi accertamenti. Di conseguenza la procedura indicata nell'articolo aggiuntivo ritarderebbe ulteriormente la applicazione delle provvidenze disposte dal fondo.

Circa l'articolo aggiuntivo Giannini 2.0.2, le intenzioni espresse dal suo primo proponente, l'onorevole Giannini, sono indubbiamente da rispettarsi; il disegno di legge, tuttavia, già soddisfa l'esigenza prospettata in questo emendamento. Se si tratta di gravi danni o di perdita parziale o totale dei prodotti, scatta il pronto intervento, con le provvidenze cospicue che vengono ad essere erogate immediatamente, con denaro fresco, grazie al quale gli interessati potranno provvedere alle più urgenti necessità. Non mi sembra consigliabile che le provvidenze siano erogate in due tempi. Una volta che sia stata accertata l'entità del danno, e quando sussistano le condizioni obiettive per intervenire, è bene erogare subito, e non in due soluzioni, le provvidenze previste dalla legge.

Per queste ragioni sono contrario ai due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prima di esprimere tale parere mi consenta, signor Presidente, di rinnovare le mie scuse alla Camera per non aver potuto presenziare nella seduta di ieri all'inizio del dibattito sugli articoli di questo provvedimento, dati i noti impegni relativi alle trattative in corso in sede comunitaria.

PRESIDENTE. Ci auguriamo che la sua fatica sia stata feconda e prendiamo atto con piacere dei risultati conseguiti.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In ordine agli emendamenti presen-

tati all'articolo 2, il Governo concorda con il parere espresso a nome della maggioranza della Commissione dall'onorevole De Leonardi. Non mi dilungherò pertanto sulle motivazioni che giustificano l'atteggiamento del Governo in ordine ai singoli emendamenti, in quanto concordo pienamente con il parere espresso dalla Commissione.

Vorrei tuttavia soffermarmi su due questioni di particolare importanza che si riferiscono ai temi toccati dall'emendamento 2. 11 e dall'articolo aggiuntivo 2. 0. 1, a firma rispettivamente degli onorevoli Masciadri e Giannini.

Per l'emendamento Masciadri, desidero anch'io sottolineare che non sfugge al Governo l'importanza politica del problema sollevato, quello cioè del necessario raccordo con le regioni. Tale problema, però, non può in questo momento essere risolto nel modo indicato dall'onorevole Masciadri, anche e soprattutto perché gli interventi previsti dalla legge in esame esigono la specificazione degli interventi stessi e la determinazione delle somme utilizzabili per ciascuna forma di provvidenza da parte delle autorità governative centrali. Esigere necessariamente un'intesa con le regioni potrebbe comportare perdite di tempo che frustrerebbero la volontà del legislatore di intervenire quanto più rapidamente possibile; tanto è vero che la stessa Commissione prevede un accorciamento dei limiti di tempo entro i quali potranno essere emessi i decreti da parte del Ministero dell'agricoltura.

MASCIADRI. Intenderci non è poi così difficile.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Masciadri, mi pare, d'altra parte, che il relatore le abbia anche risposto che esiste una formulazione dell'articolo 23 che prevede una certa procedura per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, che certamente, una volta attuate le regioni a statuto ordinario, non potrà non essere estesa anche a queste ultime.

Desidero, onorevole Masciadri, approfittare di questa occasione per dichiararle nel modo più assoluto che, per quel che mi concerne, non vorrei si pensasse o ritenesse che dal mio punto di vista vi sia una qualsiasi riserva mentale circa il futuro delle competenze della regione in materia di agricoltura. Credo che dobbiamo essere estremamente rispettosi del dettato costituzionale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

PRESIDENTE. Onorevole ministro, le ricordo che il relatore ha dichiarato di accettare l'emendamento Masciadri 2. 11 subordinatamente alla sostituzione delle parole: « d'intesa con » con la parola: « sentiti ».

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo sulla subordinata del relatore perché, senza che si verifichino gli inconvenienti di cui dianzi ho parlato, consente già un rapporto estremamente significativo di collaborazione e integrazione tra la regione e lo Stato.

Sull'emendamento Masciadri 2. 12, siamo di fronte indubbiamente ad una presa di posizione di principio che, come tale, può essere apprezzabile, anche se dal punto di vista tecnico credo che l'onorevole relatore l'abbia controbattuta con sufficiente dovizia di argomentazioni. Infatti, l'onorevole Masciadri, per mantenere questa sua posizione di principio, finisce con il raggiungere sostanzialmente un obiettivo contrario.

Con questo emendamento si vorrebbe abolire il quarto comma dell'articolo 2, che introduce una limitazione degli interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana. Vorrei dire sommariamente all'onorevole Masciadri che avrei potuto capire la sua posizione, se essa non fosse stata superata dalle votazioni che sono state fatte ieri sull'articolo 1. Perché ieri all'articolo 1 la Camera ha approvato la possibilità dell'applicazione di questi benefici, sia per il pronto intervento, sia per la reintegrazione dei capitali di conduzione, anche alle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana. Quindi, onorevole Masciadri, il suo discorso — se mi permette — non si può porre in un comma che, come ha ricordato il relatore, è stato aggiunto per andare incontro, in definitiva, proprio alle sue preoccupazioni. Poiché vi poteva essere la preoccupazione che gran parte di questi fondi fossero sottratti alle aziende e destinati alle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, la Commissione ha ritenuto di suggerire e di inserire un comma limitativo. Oggi come oggi, io capisco l'affermazione di principio; però l'onorevole Masciadri mi dovrà dare atto che, insistendo su questo emendamento, corre il rischio, nei fatti, di contraddire proprio quei principi che egli ha sostenuto. Lo vorrei quindi pregare di ritirare l'emendamento su cui, d'altra parte, per queste ragioni e per quelle espresse dal relatore, esprimo parere contrario.

Quanto all'articolo aggiuntivo Giannini 2. 0. 1, desidero far presente agli onorevoli

presentatori che occorre essere estremamente sinceri e chiari. Una procedura come quella suggerita dall'onorevole Giannini determinerebbe una situazione di fatto per la quale noi avremmo dei ritardi difficilmente calcolabili: ritardi di interventi proprio nel momento in cui gli interventi sono essenziali anche e soprattutto per la loro rapidità.

Per questo motivo, facendo mio il parere espresso dalla Commissione, non posso essere d'accordo con l'articolo aggiuntivo 2. 0. 1 presentato dall'onorevole Giannini.

Per gli altri emendamenti, come ho già detto, mi rimetto al parere espresso dalla Commissione.

Il Governo accetta, infine, l'emendamento 2. 4 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cristofori, mantiene l'emendamento Andreoni 2. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRISTOFORI. Lo ritiriamo.

MARRAS. Faccio mio questo emendamento.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Andreoni 2. 1, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Marras.

(Segue la votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 51, terzo comma, del regolamento, sospendo per un'ora la seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Allocca
Alboni	Amadei Giuseppe
Aldrovandi	Amasio
Alessandrini	Amodio
Alessi	Andreoni
Alini	Andreotti
Allegri	Anselmi Tina

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

Armani	Castelli	Gessi Nives	Marocco
Arzilli	Castellucci	Giachini	Marras
Assante	Cataldo	Giannantoni	Martelli
Avolio	Cavaliere	Giannini	Martini Maria Eletta
Azzaro	Cavallari	Giglia	Martoni
Balasso	Cebrelli	Giraudi	Maschiella
Baldi	Cecati	Gitti	Masciadri
Ballarin	Ceccherini	Giudiceandrea	Mascolo
Barbi	Ceravolo Sergio	Gorreri	Mattalia
Barca	Cervone	Gramegna	Mattarella
Bardelli	Cesaroni	Granata	Mattarelli
Bardotti	Cianca	Granelli	Maulini
Baroni	Ciccardini	Granzotto	Mengozzi
Bartole	Cingari	Graziosi	Merenda
Bastianelli	Coccia	Grimaldi	Merli
Battistella	Cocco Maria	Guerrini Giorgio	Meucci
Beccaria	Colombo Vittorino	Guerrini Rodolfo	Miceli
Belci	Compagna	Guglielmino	Micheli Filippo
Benedetti	Conte	Gui	Micheli Pietro
Beragnoli	Corgi	Guidi	Miroglio
Bernardi	Cortese	Gullo	Monaco
Biagini	Cottone	Gunnella	Monasterio
Biamonte	Cristofori	Helfer	Monti
Bianchi Fortunato	D'Alema	Ianniello	Morelli
Bianchi Gerardo	D'Alessio	Imperiale	Morvidi
Bianco	Dall'Armellina	Ingrao	Nahoum
Biasini	Damico	Isgrò	Natali
Bini	D'Angelo	Jacazzi	Niccolai Cesarino
Bisaglia	D'Auria	Lamanna	Ognibene
Bo	de' Cocci	Lami	Oimini
Bodrato	Degan	Lattanzi	Origlia
Boldrin	De Laurentiis	Lavagnoli	Orilia
Boldrini	De Leonardis	Leonardi	Orlandi
Bonifazi	Della Briotta	Levi Arian Giorgina	Padula
Borghi	Demarchi	Lizzero	Pajetta Giuliano
Borra	De Stasio	Lobianco	Pandolfi
Bortot	Di Benedetto	Lodi Adriana	Papa
Bosco	Di Giannantonio	Lombardi Mauro	Pascariello
Botta	di Marino	Silvano	Patrini
Bottari	D'Ippolito	Longoni	Perdonà
Bressani	Di Primio	Loperfido	Pintus
Bruni	Di Puccio	Lospinoso Severini	Pirastu
Bucalossi	Elkan	Luberti	Piscitello
Bucciarelli Ducci	Erminero	Lucchesi	Pisicchio
Busetto	Esposto	Luzzatto	Pisoni
Caiazza	Fasoli	Macchiavelli	Pistillo
Calvi	Felici	Macciocchi Maria	Pochetti
Canestrari	Ferrari Aggradi	Antonietta	Polotti
Canestri	Ferretti	Magri	Prearo
Caponi	Ferri Giancarlo	Malagugini	Preti
Capra	Fibbi Giulietta	Malfatti Francesco	Protti
Capua	Fiorot	Mammì	Racchetti
Cardia	Flamigni	Mancini Antonio	Raffaelli
Carenini	Fornale	Mancini Vincenzo	Raicich
Carra	Foscarini	Manco	Rampa
Carta	Fracassi	Marchetti	Rauci
Caruso	Fregonese	Marino	Rausa
Casola	Gastone	Marmugi	Re Giuseppina

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

Riccio	Storchi
Rognoni	Tagliaferri
Rossinovich	Tani
Ruffini	Tantalo
Russo Carlo	Tarabini
Russo Ferdinando	Tedeschi
Russo Vincenzo	Tempia Valenta
Sabadini	Terraroli
Sacchi	Todros
Salomone	Toros
Sangalli	Tognoni
Santoni	Tozzi Condivi
Savio Emanuela	Traina
Scaglia	Traversa
Scaini	Truzzi
Schiavon	Tuccari
Scianatico	Vaghi
Scutari	Valeggiani
Sgarbi Bompani	Valori
Luciana	Vecchi
Sgarlata	Vecchietti
Silvestri	Venturoli
Simonacci	Vespignani
Sorgi	Vianello
Spagnoli	Vicentini
Speciale	Vincelli
Speranza	Zamberletti
Spitella	Zanti Tondi Carmen
Squicciarini	Zucchini
Stella	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino	Miotti Carli Amalia
De Poli	Salvi
Fulci	Scarascia Mugnozza
Girardin	Tocco
Lombardi Riccardo	Villa

(concesso nella seduta odierna):

Bologna	Scarlato
Cattanei	Sinesio
Corà	Sisto
Cossiga	Vedovato
Dagnino	Vetrone

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 18,30.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Canestrari, insiste nella sua richiesta di votazione a scrutinio segreto?

CANESTRARI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Andreoni 2. 1, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Marras.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 332

Maggioranza 167

Voti favorevoli 156

Voti contrari 176

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni	Benedetti
Aldrovandi	Beragnoli
Alessandrini	Bernardi
Alessi	Bertè
Alini	Biagini
Allegri	Biagioni
Allera	Biamonte
Amadei Giuseppe	Bianchi Fortunato
Amadei Leonetto	Bianchi Gerardo
Amasio	Bianco
Amodio	Bima
Andreoni	Bini
Andreotti	Bisaglia
Angrisani	Boldrin
Anselmi Tina	Boldrini
Antoniozzi	Bonifazi
Ariosto	Borghi
Armani	Borra
Arzilli	Borraccino
Assante	Bortot
Avolio	Botta
Azzaro	Bottari
Balasso	Bova
Baldani Guerra	Bressani
Baldi	Bronzuto
Ballardini	Bruni
Ballarin	Bucciarelli Ducci
Barberi	Buffone
Bardelli	Busetto
Bardotti	Buzzi
Baroni	Caiazza
Bartesaghi	Calveti
Bartole	Calvi
Bastianelli	Canestrari
Battistella	Canestri
Beccaria	Caponi
Belci	Capra

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

Cardia	Fibbi Giulietta	Malagugini	Pochetti
Carenini	Fiorot	Malfatti Francesco	Polotti
Carra	Flamigni	Mammi	Prearo
Carta	Fornale	Mancini Antonio	Preti
Caruso	Foscarini	Mancini Vincenzo	Protti
Castellucci	Foschi	Marino	Racchetti
Cataldo	Fracanzani	Marmugi	Radi
Cattaneo Petrini	Fracassi	Marocco	Raffaelli
Giannina	Fregonese	Marotta	Raicich
Cavaliere	Fusaro	Marras	Rauci
Cavallari	Galli	Martelli	Rausa
Cebreli	Galloni	Martini Maria Eletta	Reale Oronzo
Ceravolo Sergio	Gaspari	Martoni	Restivo
Ceruti	Gastone	Maschiella	Riccio
Cervone	Gessi Nives	Masciadri	Rognoni
Cesaroni	Giachini	Mascolo	Romanato
Ciaffi	Giannantoni	Mattalia	Rossinovich
Ciampaglia	Giannini	Mattarella	Ruffini
Cianca	Giovannini	Mattarelli	Russo Carlo
Cirillo	Giraudi	Maulini	Russo Ferdinando
Coccia	Gitti	Mengozzi	Sabadini
Colleselli	Giudiceandrea	Meucci	Sacchi
Colombo Vittorino	Gorreri	Miceli	Salizzoni
Conte	Gramegna	Micheli Pietro	Salomone
Corgi	Granata	Milani	Sandri
Cortese	Granelli	Miroglio	Sangalli
Cristofori	Granzotto	Monaco	Santi
Curti	Grimaldi	Monasterio	Santoni
D'Alema	Guerrini Rodolfo	Monti	Sargentini
D'Alessio	Guglielmino	Morelli	Sarti
Dall'Armellina	Gui	Moro Dino	Savio Emanuela
Damico	Helper	Morvidi	Scaglia
D'Angelo	Ianniello	Nahoum	Scaini
D'Arezzo	Imperiale	Nannini	Scardavilla
D'Auria	Isgrò	Napolitano Francesco	Schiavon
Degan	Jacazzi	Natali	Scianatico
De Laurentiis	Laforgia	Niccolai Cesarino	Scotoni
De Leonardis	Lattanzio	Nucci	Scutari
Demarchi	Lavagnoli	Ognibene	Sedati
De Maria	Lenti	Olmini	Servadei
De Ponti	Leonardi	Origlia	Sgarbi Bompani
De Stasio	Lettieri	Pagliarani	Luciana
Di Benedetto	Levi Arian Giorgina	Pajetta Giuliano	Sgarlata
Di Giannantonio	Lizzero	Palmitessa	Silvestri
Di Leo	Lobianco	Pandolfi	Simonacci
Di Lisa	Lodi Adriana	Pascariello	Skerk
di Marino	Lombardi Mauro	Patrini	Sorgi
Di Mauro	Silvano	Pedini	Spagnoli
Di Nardo Raffaele	Longoni	Pennacchini	Specchio
D'Ippolito	Loperfido	Perdonà	Speciale
Di Puccio	Lospinoso Severini	Piccinelli	Speranza
Drago	Luberti	Piccoli	Spinelli
Elkan	Lucchesi	Pintus	Spitella
Erminero	Macchiavelli	Pirastu	Squicciarini
Esposito	Macciocchi Maria	Piscitello	Stella
Fasoli	Antonietta	Pisicchio	Storchi
Felici	Maggioni	Pisoni	Sullo
Ferretti	Magri	Pistillo	Tagliaferri

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

Tani	Usvardi
Tantalo	Vaghi
Tarabini	Valeggiani
Tedeschi	Valiante
Tempia Valenta	Vecchi
Terraroli	Vecchiarelli
Todros	Venturoli
Tognoni	Vespignani
Toros	Vianello
Tozzi Condivi	Vicentini
Traina	Vincelli
Trombadori	Zamberletti
Truzzi	Zanibelli
Tuccari	Zanti Tondi Carmen
Turnaturi	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino	Miotti Carli Amalia
De Poli	Salvi
Fulci	Scarascia Mugnozza
Girardin	Tocco
Lombardi Riccardo	Villa

(concesso nella seduta odierna):

Bologna	Scarlato
Cattanei	Sinesio
Corà	Sisto
Cossiga	Vedovato
Dagnino	Vetrone

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Lobianco, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LOBIANCO. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

LOBIANCO. Ritiro i miei emendamenti 2. 9 e 2. 3, e aderisco all'emendamento Masciadri 2. 10.

AVOLIO. Aderisco anch'io all'emendamento 2. 10, ritirando l'emendamento 2. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Masciadri 2.10, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

MASCIADRI. Ritiro il mio emendamento 2. 5.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco mantiene l'emendamento Bignardi 2. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Masciadri 2. 11.
Onorevole Masciadri, accetta la modifica proposta dal relatore a questo suo emendamento?

MASCIADRI. Non posso accettarla, signor Presidente, e mantengo il mio emendamento.

MARRAS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRAS. Noi del gruppo comunista sosteniamo l'emendamento Masciadri 2. 11 e ne dirò brevemente le ragioni. In primo luogo devo dichiarare che, con molto maggiore sensibilità alle ragioni dell'opposizione di quanto non abbia dimostrato il relatore, il sottosegretario senatore Tortora replicava ieri su questo argomento (non so se l'onorevole Natali, nuovo ministro dell'agricoltura, avesse concordato la replica a nome del Governo con il suo sottosegretario, perché in tal caso non si comprenderebbe il suo odierno parere contrario all'emendamento Masciadri) testualmente in questo modo: « Infine, onorevoli deputati, poiché nulla è perfetto, a questo mondo, è doveroso considerare per senso di responsabilità che ad un certo punto dovremo tenere conto dell'esperienza per migliorare e correggere... In questa opera di perfezionamento — dice il Governo — svolgeranno un ruolo importante le regioni, strumenti tipici per leggersi come questa ». Ella, senatore Tortora, immagino che confermi questa dichiarazione.

Ebbene, noi stiamo per concludere la discussione sulla prima legge agraria di una certa importanza in questa legislatura e fra un mese e mezzo nel nostro paese sarà instaurato l'ordinamento regionale. Tutti sappiamo che alle regioni dalla Costituzione sono attribuite in materia agraria competenze di grande rilevanza. Abbiamo un'occasione ideale, direi, per significare questo rapporto tra amministrazione centrale ed ordinamento regionale. Il gruppo socialista presenta a questo punto un emendamento per stabilire che nella deter-

minazione di alcune delle questioni essenziali di questa legge, per esempio il riconoscimento dei caratteri eccezionali delle avversità atmosferiche, la delimitazione delle zone dove sono avvenute (condizioni — ricordino i colleghi che non hanno approfondito nei particolari i termini della legge — senza le quali il meccanismo della legge non opera, non si spende un soldo), competente è la regione. Invece questa competenza la si vuole riservare esclusivamente al Ministero dell'agricoltura escludendo il concorso delle regioni, delle regioni — si badi — dove sono avvenute queste calamità. Le si esclude dal potere di delimitare le zone. Ma quale altro ente, se non la regione (come giustamente il senatore Tortora ha sostenuto), è in grado di valutare questo?

Onorevole ministro dell'agricoltura, io comprendo che a lei possa essere sfuggito questo atteggiamento del suo sottosegretario, ma suppongo che sia stato lei, nelle dichiarazioni programmatiche del Governo recitateci in quest'aula qualche settimana fa dall'onorevole Presidente del Consiglio, a fare includere la formula che nel settore agricolo, con la costituzione delle regioni, si impone (così testualmente l'onorevole Rumor) « la definizione del complesso delle funzioni amministrative da attribuire alle regioni; il che comporta la trasformazione delle strutture del Ministero dell'agricoltura ». Siamo disposti a questo? Vogliamo cominciare con questa legge a modificare le strutture del Ministero dell'agricoltura per far sì che le regioni abbiano un peso nelle determinazioni delle scelte previste da questa legge? Come possiamo sfuggire a questo nel momento attuale?

L'unica risposta che ella ha portato, onorevole ministro, è che in questo modo si ritarderebbe l'applicazione della legge. Francamente, a questa sua dichiarazione non voglio dare un significato beffardo, semplicemente perché ella è da poche settimane « novellino » in questo suo dicastero. Se ella, onorevole ministro, avesse partecipato ai lavori della Commissione agricoltura quando è stato discusso questo tema avrebbe udito che l'amministrazione dell'agricoltura, quella burocratizzata e paternalistica cui si riferiva ancora il senatore Tortora, ha lasciato trascorrere mesi e mesi prima di procedere alla delimitazione delle zone colpite e dunque di consentire l'applicazione delle provvidenze in aiuto dei contadini. Ella parla di ritardi. Ma se l'amministrazione pubblica dell'agricoltura offre forse il più patente esempio nel paese di ritardo negli interventi! Come può pen-

sare che la regione — la quale, come io credo, si farà immediatamente promotrice presso il Ministero delle esigenze delle masse contadine colpite — non debba avere un ruolo nell'applicazione di questa legge? Non solo la regione ne faciliterebbe l'applicazione, ma nello stesso tempo la renderebbe più democratica.

Per queste ragioni e per ragioni di carattere più generale noi riteniamo che non solo il nostro gruppo e il gruppo socialista, ma anche tutta quella parte del gruppo della democrazia cristiana che ha sostenuto in questa Camera la battaglia per il decentramento regionale con grande convinzione, debbano riconoscere le ragioni e la validità degli argomenti che abbiamo portato e che ha portato il proponente dell'emendamento, onorevole Masciadri, approvando questa norma, che per altro non comporta un centesimo di spesa aggiuntiva e non cambia nessuno dei meccanismi della legge, ma al contrario dà ai nuovi istituti che il popolo italiano sta per creare — le regioni — un ruolo in un campo che la Costituzione largamente riserva loro. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento, proposto dal relatore, all'emendamento Masciadri 2. 11, inteso a sostituire le parole « d'intesa con i presidenti delle regioni », con le parole « sentiti i presidenti delle regioni ».

MICELI. Chiedo di parlare sull'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, mi sia consentito farle rilevare che nel caso in cui venga posto in votazione l'emendamento all'emendamento Masciadri 2. 11, come da lei preannunciato, e nel caso in cui detto emendamento all'emendamento risulti approvato, resterebbe preclusa la votazione sull'emendamento Masciadri nel testo originario.

Io penso invece che la Camera abbia il diritto di pronunciarsi su tale testo dell'emendamento Masciadri.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella conosce molto bene il regolamento e pertanto sa che, se ella mi chiede di procedere ad una votazione per divisione, posso farlo senz'altro. Ma ella sa anche che gli emendamenti agli emendamenti vengono votati prima dell'emendamento principale cui si riferiscono.

MICELI. Ma si tratta di una votazione preclusiva !

PRESIDENTE. È evidente, onorevole Miceli, che questo modo di procedere è l'unico che possa consentire all'Assemblea di manifestare compiutamente la sua volontà.

Vorrei anzi cogliere l'occasione da questo suo richiamo per rendere avvertita l'Assemblea che coloro i quali intendono che l'emendamento Masciadri resti integro nel suo testo originario dovranno votare contro questa proposta di modifica.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore all'emendamento Masciadri 2. 11, accettato dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Masciadri 2. 11, nel testo così modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Masciadri, mantiene il suo emendamento 2. 12 ?

MASCIADRI. Lo ritiro, signor Presidente. Concordo con i motivi che sono stati esposti dall'onorevole ministro. Se fosse approvato il mio emendamento, sarebbe a disposizione del Ministero non solo il 10 per cento del valore del fondo complessivo di 50 miliardi, vale a dire 5 miliardi. Non essendoci più il limite invalicabile del 10 per cento, il Ministero, durante il corso dell'annata, potrebbe utilizzare il 20, il 30, il 50 per cento e forse anche di più. Per queste ragioni sono indotto a ritirare il mio emendamento, anche al fine di non peggiorare ulteriormente una situazione già sufficientemente compromessa a seguito della votazione dell'articolo 1. È evidente che l'argomento si ripresenterà altre volte e in altra sede, e quindi già da ora ritengo di essere esentato dal dovere di illustrarlo nuovamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Onorevole Giannini, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2-bis (2. 0. 1), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giannini, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2-ter (2. 0. 2), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, Segretario, legge:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

a) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge;

b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b), aggiungere le seguenti parole: con mezzi finanziari non prelevati dal fondo.

3. 1.

Masciadri, Della Briotta, Frasca.

L'onorevole Masciadri ha facoltà di svolgerlo.

MASCIADRI. Ho già esposto le ragioni per le quali, evidentemente, sul problema della bonifica, e della bonifica montana, dichiaravo di non essere d'accordo; il tema viene ripreso un'altra volta. Ora si tratta, però, di provvedere alle opere di bonifica e di bonifica montana, necessariamente in caso di alluvione ed in caso di calamità naturali o

avversità atmosferiche, con mezzi finanziari — come si precisa nel mio emendamento — non prelevati dal fondo, al fine — che noi sempre intendiamo perseguire — di non ridurre la già modesta dotazione finanziaria di 50 miliardi, che riteniamo — e lo ribadisco un'altra volta — assolutamente insufficienti. Per queste ragioni raccomando l'approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Masciadri 3. 1?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento, perché in esso non vengono indicate le fonti di finanziamento per intervenire, mentre la Camera con l'approvazione dell'articolo 1 ha stabilito la necessità di intervenire.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Masciadri, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MASCIADRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano le provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformità del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

A favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei partecipanti, singoli o associati e delle cooperative agricole per i quali sussistono le condizioni previste dalla presente legge, è concesso un sussidio, quando il danno superi il 30 per cento della produzione media conseguita nell'ultimo quinquennio.

Dalla valutazione dei danni, quando essi riguardino le sole colture arboree o erbacee, sono esclusi il valore degli allevamenti e dei loro prodotti.

Il sussidio è accordato nella misura massima appresso indicata:

a) per le colture erbacee:

fino al 50 per cento del danno, quando sia compreso fra il 30 e il 50 per cento della produzione media aziendale;

fino al 75 per cento del danno quando questo sia superiore al 50 per cento della produzione aziendale;

b) per le colture arboree:

quando il danno sia limitato al prodotto dell'annata valgono le misure di contributo previsto per le colture erbacee di cui alla precedente lettera a);

quando il danno si estenda anche agli impianti arborei, il contributo è fissato nella misura compresa tra il 30 e il 50 per cento del prodotto complessivo mancato per le annate successive fino alla ripresa della produzione e sarà corrisposto annualmente;

quando il danno è tale da imporre la ricostruzione degli impianti, il contributo potrà arrivare fino alla misura del 70 per cento della spesa sostenuta per l'opera di ripristino e di sostituzione degli impianti medesimi.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosioni delle acque o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione da parte del proprietario dell'impiego della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

somma in acquisti di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

4. 2. **Marras, Avolio, Miceli, Esposto, Bonifazi, Giannini, Canestri, Ognibene, Bo, Cacciatore, Valori, Bardelli, Gessi Nives, Mazza, Scutari, Lizzero, Reichlin, Sereni, Tedeschi, Monasterio.**

L'onorevole Marras ha facoltà di svolgerlo.

MARRAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'emendamento denuncia la posizione principale del nostro gruppo su quelli che dovrebbero essere gli orientamenti di un fondo di solidarietà, che corrisponda alle attese e alle aspirazioni dei lavoratori della terra e dei coltivatori, senza per questo chiedere — come sembra voler insinuare il relatore — la luna nel pozzo. Infatti, ci siamo sentiti invitare dall'onorevole relatore De Leonardis (che sembrava aver trovato nei nostri accenti chissà quale tono da 1945-1946) ad un dibattito più sereno, più razionale, più argomentato. L'onorevole De Leonardis, riferendosi alla posizione da noi espressa, ci dipinge ancora come coloro — i comunisti — che sono abituati a chiedere tutto e il contrario di tutto. Ebbene, onorevole De Leonardis, in questo emendamento — ov'è indicata la nostra posizione sul risarcimento e sull'indennizzo — come ella vede non chiediamo tutto; anzi, se ella ha dimestichezza, come io penso, oltre che con la giurisprudenza e con l'ordinamento costituzionale del nostro Stato, anche con le cifre, si accorgerà che noi proponiamo non l'indennizzo totale del danno, ma un indennizzo parziale. Noi — ed ella, in un modo surrettizio, si è ben guardato dall'espore ciò con chiarezza in questa Camera — escludiamo da ogni intervento quello che ella chiama il profitto, con una battuta che sembra spaventare l'opinione pubblica: non si possono pubblicizzare le perdite e privatizzare i profitti.

Siamo d'accordo con lei, onorevole relatore: il profitto non va privatizzato. In questo nostro emendamento, che proponiamo a fondamento della legge, ci riferiamo, però, non al profitto delle aziende capitalistiche, di quegli agrari della sua terra pugliese che tanto hanno determinato in passato la politica agraria dei nostri governi; ci riferiamo ai contadini coltivatori diretti. Ella sa perfettamente che nell'azienda diretto-coltivatrice non c'è profitto, ma soltanto lavoro, impiego di lavoro del titolare e del familiare.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Che viene compensato totalmente.

MARRAS. Questa è la prima discriminazione che noi chiedevamo a voi della maggioranza: dedicare questa legge a risarcire e indennizzare esclusivamente il lavoro, il reddito del contadino.

Mi pare difficile che da parte di un membro di quella maggioranza che accetta per gli alti gradi della burocrazia dello Stato stipendi favolosi e offensivi per la stragrande maggioranza dei milioni di contadini italiani, si possa parlare di spinte corporative da parte nostra allorché proponiamo l'indennizzo per una parte del danno esclusivamente per i coltivatori diretti.

Questa è la struttura del fondo alla quale noi pensavamo e che è stata suggerita dal grande movimento di contadini che in questi anni si è battuto per ottenerla. Non rinunciamo quindi a sostenere in modo organico la nostra posizione, quella che è appunto esposta nel nostro emendamento presentato all'articolo 4. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

A favore delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi mutui agevolati ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché prestiti agevolati ai sensi degli articoli 12 e 13 della stessa legge, rispettivamente d'importo pari alla differenza fra il contributo percepito e la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle opere di miglioramento, e fra il prestito ricevuto e la spesa necessaria per la sostituzione delle macchine ed attrezzature distrutte e per la sostituzione dei capi di bestiame perduti.

4. 3. **Bignardi, Cassandro, Capua, Cottone, Gio-
mo, Monaco, Alessandrini.**

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Le provvidenze contributive di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, sono estese alle piccole aziende.

4. 4. **Bignardi, Cassandro, Capua, Cottone, Gio-
mo, Monaco, Alessandrini.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

MONACO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Le nostre proposte mirano a introdurre un ulteriore beneficio a favore delle aziende colpite da calamità. Con la prima si dà la possibilità di concedere mutui e prestiti agevolati, secondo determinate modalità. Con la seconda si chiede che le provvidenze contributive disposte con la legge n. 739 del 1960 siano estese alle piccole aziende agricole.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 1. **Masciadri, Frasca.**

MASCIADRI. Lo ritiro per le ragioni già dette precedentemente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

DE LEONARDIS, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Marras 4. 2 poiché le provvidenze previste dal disegno di legge sono superiori e più cospicue di quelle contemplate dallo stesso emendamento. A tal proposito debbo ribadire che il compenso del lavoro, che viene equiparato dall'opposizione al prodotto conseguito, viene completamente remunerato; nel disegno di legge al nostro esame non è quindi prevista alcuna diminuzione di compenso.

MICELI. In che misura viene remunerato?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Secondo i parametri stabiliti dal Ministero. Poi vedremo come. E daremo, oltre il compenso del lavoro, altre provvidenze aggiuntive che non sono previste invece dall'emendamento in questione.

Sono contrario anche all'emendamento Bignardi 4. 3. Infatti, non è possibile il cumulo di prestiti e contributi, che sono riservati solo ai coltivatori manuali del fondo.

Infine, sono contrario all'emendamento Bignardi 4. 4, perché i contributi debbono essere dati esclusivamente ai coltivatori diretti e non ai conduttori.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore; vorrei fare soltanto una breve osservazione all'onorevole Marras, una osservazione che potrei dire di fondo. Evidentemente, non sfugge alla Camera che l'emendamento Marras 4. 2 è completamente in contrasto con la struttura della legge, sicché forse sarebbe stato molto più opportuno presentare — semmai — un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Anche per questo motivo, dunque, esprimo parere contrario all'emendamento Marras.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

(La Camera approva l'articolo 4 nel testo della Commissione, avendo respinto tutti gli emendamenti).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 medesimo.

A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonché i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sempreché ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternatività con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo.

Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare.

Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere la parola: citato.

**5. 4. Bignardi, Cassandro, Capua, Cottone, Gio-
mo, Monaco, Alessandrini.**

MONACO. Signor Presidente, trattandosi di un emendamento puramente formale, non riteniamo necessario svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Quando si tratti di aziende diretto-coltivatrici le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma possono essere concesse per l'intero ammontare del danno.

5. 2. Miceli, Bo, Avolio, Marras, Cacciatore, Esposito, Canestri, Giannini, Bardelli, Mazzola, Bonifazi, Gessi Nives, Lizzero, Ognibene, Reichlin, Sereni, Scutari, Valori, Monasterio.

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. L'emendamento ha lo scopo di venire incontro alle esigenze più sentite e immediate dei coltivatori colpiti da calamità o avversità atmosferiche. È stato da sempre e da tutti affermato che per i coltivatori diretti non può ipotizzarsi alcun profitto d'impresa. Infatti, il valore del prodotto realizzato non basta a coprire le spese vive e a remunerare a tariffa sindacale il lavoro familiare. La perdita parziale o totale del prodotto colpisce perciò la remunerazione del lavoro e le spese per i servizi tecnici necessari per la coltivazione. Si determina in tal caso il completo tracollo dei coltivatori diretti che, già dis-

sanguati dalla politica agraria comunitaria, hanno clamorosamente mostrato nel recente raduno romano di non accettare più il paternalismo bonomiano e l'inganno governativo.

Né si può definire il danno all'azienda coltivatrice come un normale rischio d'impresa che trovi compensazione in maggiori profitti (che non esistono) nelle successive annate. Per attenuare quindi il dissesto economico delle aziende contadine e la conseguente disperata fuga dalle campagne noi proponiamo l'emendamento in esame.

È, il nostro, un emendamento che mette la famiglia coltivatrice in condizione di avere subito, sotto forma di prestito, l'intero ammontare del danno. Farà fronte, in questo modo, alle spese di sostentamento e potrà pagare i debiti contratti. Nei successivi cinque anni rimborserà allo Stato, al tasso del 5 per cento, le somme che gli uffici ministeriali metteranno a suo carico, cioè l'importo del prestito diminuito del reintegro completo del capitale di conduzione.

La nostra proposta non introduce nella legge alcun criterio rivoluzionario o radicalmente innovatore. Il principio dei mutui a tasso agevolato, parzialmente rimborsabili e nella misura massima del capitale di conduzione, è stato infatti già inserito dalla Commissione nel primo comma dell'articolo 5. Quello che noi chiediamo, onorevoli colleghi, è che, ferme restando tutte le altre norme in precedenza approvate, per le aziende coltivatrici l'ammontare del mutuo sia pari a quello dell'intero danno subito.

Se il nostro emendamento sarà accettato dalla Commissione e dal Governo e approvato dalla Camera, si dimostrerà comprensione e solidarietà con i coltivatori diretti, sempre elogiati a parole, ma costantemente dimenticati nei fatti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: dei capitali di conduzione, inserire le seguenti: e di esercizio.

5. 1. Cristofori, Lobianco, Andreoni, Prearo, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Mi-roglio, Vallengiani, Castellucci, Sangalli, Stella.

CRISTOFORI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere le seguenti parole: previa consultazione delle organizzazioni professionali di categoria.

5. 3. Esposito, Avolio, Giannini, Bo, Canestri, Marras, Miceli, Cacciatore, Bonifazi, Mazzola, Ognibene, Bardelli, Gessi Nives, Scutari, Valori, Lizzero, Reichlin, Sereni.

L'onorevole Esposito ha facoltà di svolgerlo.

ESPOSTO. Il nostro emendamento tende ad assicurare la consultazione delle organizzazioni professionali di categoria per la determinazione dell'importo dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, secondo quanto dispone il terzo comma dell'articolo 5.

Nel testo della Commissione si stabilisce che sia il Ministero dell'agricoltura a determinare questi importi, con apposita circolare. Devo far rilevare che alla fine del 1968 è stata emanata una circolare ministeriale che determinava i parametri relativi al vigneto. Proprio da questi dati, onorevole relatore, noi ricaviamo le nostre critiche, che abbiamo già formulato e che ripeteremo, relative ai criteri di determinazione di tali parametri.

Se è vero che in questo comma si parla espressamente (e finalmente !) della valutazione dell'entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, è assolutamente indispensabile che tali valutazioni siano fatte non soltanto dal Ministero della agricoltura, ma anche dalle organizzazioni delle categorie direttamente interessate.

La consultazione di tali categorie non rappresenta una perdita di tempo, come mi è parso di capire dalle repliche. Perciò il nostro emendamento propone di stabilire la partecipazione delle organizzazioni professionali di categoria alla determinazione di questi parametri, in modo che la valutazione, sia del valore del lavoro sia dei capitali di conduzione, possa essere attuata insieme dalle organizzazioni rappresentative dei coltivatori e dal Governo, il quale ha la responsabilità della applicazione della legge.

Non occorre aggiungere altro, in quanto mi pare che il testo dell'emendamento sia sufficientemente chiaro. Mi auguro che i colleghi della maggioranza, il relatore, il presidente della Commissione e l'onorevole ministro vogliano accogliere questa nostra proposta che non contraddice lo spirito della legge, ma introduce un'innovazione importante proprio al

fine di una migliore applicazione della legge stessa in uno dei suoi aspetti più delicati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, le cui aziende siano state danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche sono esonerati, per l'anno in cui si verifica l'evento calamitoso, dal pagamento dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e dei contributi medio base e integrativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

I contributi di cui al comma precedente saranno prelevati dal bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e versati alle casse mutue interessate e alla gestione pensione dei coltivatori diretti.

L'articolo 6 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è abrogato.

5. 0. 1. Giannini, Avolio, Esposito, Bonifazi, Canestri, Marras, Miceli, Bo, Cacciatore, Bardelli, Mazzola, Gessi Nives, Ognibene, Reichlin, Sereni, Lizzero, Scutari, Valori.

L'onorevole Giannini ha facoltà di illustrarlo.

GIANNINI. L'articolo 6 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, affronta il problema dell'intervento del Ministero del lavoro a favore dei contadini danneggiati dalle avversità atmosferiche, e prevede in favore di questi contadini la concessione di contributi particolari per il pagamento dei contributi assicurativi alla cassa mutua malattia dei coltivatori diretti. Tale articolo, però, stabilisce che il Ministero del lavoro ha « facoltà » di concedere questi contributi particolari.

Ebbene, noi abbiamo proposto l'emendamento in esame tenendo presente quello che si è verificato nella realtà. Nella realtà, onorevole relatore — ella lo sa, particolarmente per le Puglie — specialmente dopo i gravi danni provocati dalla siccità del 1968, è avvenuto che l'intervento del Ministero del lavoro si è limitato ad erogare alcuni contributi, anche di diversi milioni, agli enti comunali di assistenza, contributi che sono stati poi utilizzati, unitamente ad altri, per far fronte al problema della disoccupazione che la siccità aveva provocato. Sicché si può affermare

— ed io lo affermo con assoluta tranquillità e in Commissione ho portato anche l'esempio palpitante e vivente di alcune situazioni e testimonianza di quello che affermavo in quella sede e ribadisco ora qui — che nessun coltivatore diretto tra quelli colpiti dalle avversità atmosferiche ha avuto un contributo particolare per poter pagare i contributi mutualistici e previdenziali. Di nessuna agevolazione di questa specie, pertanto, hanno potuto fruire i coltivatori diretti danneggiati.

Se il Parlamento italiano, con l'approvazione di questa legge sul fondo di solidarietà, intende mettere in moto un meccanismo, che costerà miliardi allo Stato, che aiuti effettivamente i coltivatori diretti danneggiati dalle avversità atmosferiche, non si può più continuare ad attribuire mere « facoltà » al Ministero del lavoro, in una materia così delicata che coinvolge problemi cui sono sensibilissimi i coltivatori diretti. Occorre prevedere nella legge l'obbligo di intervento a favore dei contadini colpiti dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, in maniera che sia lo Stato a sostituirsi ad essi nel pagamento dei contributi assicurativi per la mutua di malattia e per la gestione pensione dei coltivatori diretti. È infatti evidente che non si può chiedere ad un coltivatore danneggiato, il quale ha perduto completamente la produzione, di pagare i contributi assicurativi.

È questa considerazione che ci induce a sostenere con forza (come facciamo anche in aula, oltre a quanto abbiamo fatto in Commissione) questo emendamento. Chiediamo, cioè, che per i coltivatori diretti sia stabilito con precisione nella legge un provvedimento analogo a quello già stabilito negli anni passati, con legge dello Stato, a favore degli industriali, per i quali voi della maggioranza, voi colleghi della democrazia cristiana in modo particolare, avete fatto il seguente ragionamento: le aziende industriali si trovano in difficoltà, hanno bisogno di essere aiutate nell'accumulazione di capitali per poter fare investimenti e quindi per poter riprendere e rilanciare la loro attività; aiutiamole dunque con la fiscalizzazione degli oneri sociali. Oneri sociali che hanno pesato sulle finanze dello Stato negli ultimi anni, se non erro, per circa 900 miliardi di lire (considerando anche l'ultimo famigerato « decretone », che ha dato ancora manciate di denaro pubblico agli industriali a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali).

Noi chiediamo che questo principio sia fissato nella legge che istituisce il fondo di solidarietà nazionale anche a favore delle

aziende diretto-coltivatrici colpite e danneggiate dalle avversità atmosferiche e riteniamo che questo debba essere un primo passo verso la completa fiscalizzazione di quegli oneri di carattere sociale che non possono più gravare sulle aziende medesime, anche in accoglimento (per quanto possa ancora valere) delle decisioni della conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura che anni addietro si espresse proprio in questo senso.

So che l'onorevole relatore farà una osservazione relativa alla copertura. Già di questo problema si è discusso nella competente Commissione, in seno alla quale è stata espressa una protesta (per lo meno così la considero) da parte dei commissari e credo anche del presidente per il fatto che la Commissione non era stata messa nella condizione di esprimere un giudizio sereno, obiettivo e documentato su quello che potrebbe essere l'onere finanziario derivante dall'approvazione di questo emendamento.

Noi riteniamo, comunque, che alla copertura di questi contributi particolari — che chiediamo siano corrisposti direttamente ai coltivatori interessati — si debba provvedere di anno in anno attraverso un decreto del ministro del tesoro che aumenti di volta in volta le disponibilità del Ministero competente.

Pertanto, noi insistiamo nel sostenere questo emendamento e chiediamo ai colleghi della maggioranza di dimostrare quella sensibilità che i coltivatori diretti richiedono in un settore di così estrema importanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

DE LEONARDIS, Relatore. Per l'emendamento Bignardi 5. 4, benché non mi renda conto del motivo per il quale si chiede la soppressione, al secondo comma, della parola: « citato », considerato che effettivamente nel primo comma sono citati tanto la legge di conversione 21 ottobre 1968, n. 1088, quanto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, non ho obiezioni da fare e mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto concerne l'emendamento Miceli 5. 2, desidero ricordare all'onorevole Miceli che l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 1088 del 1968 prevede la corrispondenza di contributi di 500 mila lire e per la differenza del danno l'agevolazione creditizia. Non voglio pensare che con questo emendamento l'onorevole Miceli voglia abrogare la disposizione relativa all'erogazione di un con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

tributo a fondo perduto. Sono pertanto contrario a questo emendamento, perché potrebbe indurre a ritenere che si debba applicare prima la disposizione sul contributo e poi quella sull'agevolazione creditizia. (*Interruzione del deputato Miceli*).

In merito all'emendamento Esposto 5. 3, vorrei chiarire che i parametri previsti al terzo comma non sono fissi. Infatti, quando nel 1960 fu varata la legge n. 739, i parametri che riguardavano i vigneti e i frutteti, per esempio, erano rispettivamente di 75 mila e di 125 mila lire mentre con il decreto-legge n. 917 del 1968 i parametri stessi furono elevati da 350 mila a 400 mila lire. Comunque, poiché mi pare che sia utile consultare le organizzazioni professionali di categoria, esprimo parere favorevole all'emendamento.

MICELI. La consultazione costa poco. Ella sceglie fior da fiore !

DE LEONARDIS, *Relatore*. In ordine all'articolo aggiuntivo Giannini 5. 0. 1, l'onorevole Giannini ha fatto riferimento alla difficoltà di fondo, per il cui superamento non ha portato nessuna argomentazione. Sarei d'accordo sulla proposta di rendere automatico l'intervento, ma occorre vedere l'entità della spesa che da ciò deriverebbe e determinare altresì i capitoli del bilancio ai quali si dovrà attingere per far fronte a questo intervento. Non essendo indicato questo dato, è bene che non venga abrogato l'articolo 6 della legge 14 febbraio 1964, n. 38. Allo stato, devo quindi esprimere, purtroppo, parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'emendamento Bignardi 5. 4, presentato forse nel lodevole tentativo di migliorare la legge dal punto di vista formale. Troppo spesso, infatti, nei testi normativi, facciamo uso di termini come « citato », « sopracitato », e simili.

Per quanto riguarda l'emendamento Miceli 5. 2, mi pare che il relatore abbia chiarito con estrema precisione che, se accettassimo questo emendamento, molto probabilmente determineremmo una condizione peggiorativa per i coltivatori diretti.

MICELI. Io mi preoccupo del danno che eccede le 500 mila lire.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Evidentemente, onorevole Miceli, qui non riusciamo a spiegarci. L'onorevole De Leonardis ha fatto presente che è stata fissata questa quota di 500 mila lire come contributo; la quota restante può essere coperta dal mutuo. Con il suo emendamento si arriverebbe soltanto a concedere il mutuo. Quindi, ritenendolo peggiorativo, il Governo non accetta l'emendamento Miceli 5. 2.

MICELI. Non ci comprendiamo: la quota restante comprende tutti i danni oltre le 500 mila lire.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta poi l'emendamento Esposto 5. 3. L'onorevole Esposto sapeva già che lo avrei accettato e, nonostante ciò, lo ha voluto svolgere diffusamente; molto probabilmente lo ha fatto perché presentava l'obiezione che è stata mossa poco fa dall'onorevole Miceli. Quando il relatore ha dato parere favorevole a questo emendamento, l'onorevole Miceli ha infatti osservato: « Non costa niente ». Io non credo, onorevole Miceli, che il discorso relativo all'accettazione di questo emendamento possa essere rapportato al costo che può sostenere lo Stato. Credo che sia invece significativo il fatto che noi nel fissare i parametri consultiamo le organizzazioni professionali: questo emendamento, pertanto, potrà non costare nulla in termini strettamente finanziari, ma credo che sia estremamente significativo in termini di proiezione di una certa politica. Quindi la vorrei pregare di non insistere in queste sue battute.

Quanto all'articolo aggiuntivo Giannini 5. 0. 1, condivido in pieno le osservazioni che sono state formulate dall'onorevole relatore, esprimendo pertanto il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 5. 4, per il quale il relatore si è rimesso alla Camera e che il Governo ha accettato.

(*E approvato*).

Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Esposto 5.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Onorevole Giannini, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5-bis (5.0.1), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ARMANI, Segretario, legge:

« Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: compresi quelli necessari per l'eventuale ripristino delle opere e degli impianti miglioratori da essi effettuati.

6. 1. Ognibene, Avolio, Giannini, Bo, Canestri, Esposto, Marras, Miceli, Cacciatore, Mazzola, Bardelli, Bonifazi, Gessi Nives, Lizzero, Reichlin, Sereni, Scutari, Valori.

L'onorevole Ognibene ha facoltà di svolgerlo.

OGNIBENE. Con questo emendamento intendiamo soltanto completare una norma che già è stata introdotta dalla Commissione. L'articolo 6 infatti è stato introdotto dalla Commissione, che ha voluto riservare agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, la corresponsione diretta dei contributi di loro spettanza. Noi chiediamo di aggiungere che anche i contributi necessari per l'eventuale ripristino delle opere e degli impianti miglioratori che sono effettuati da questi contadini a contratto siano corrisposti direttamente agli aventi diritto. Ciò può evi-

tare controversie e ingiustizie in questo particolare tipo di contratti agrari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Ognibene 6. 1?

DE LEONARDIS, Relatore. Secondo la legislazione attuale il ripristino delle opere e degli impianti miglioratori spetta al proprietario. Vero è che c'è la tendenza di dare questa facoltà anche agli affittuari. Soltanto però quando ci saranno precise norme in tal senso l'avente diritto ai contributi potrà essere anche l'affittuario. Ma, allo stato attuale, non esistendo una siffatta possibilità, la Commissione esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ognibene, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

OGNIBENE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ARMANI, Segretario, legge:

« A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

Il tasso a carico delle cooperative agricole di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stabilito nella misura dello 0,50 per cento ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: di raccolta, *con le parole:* dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta.

7. 1. **Bignardi, Cassandro, Capua, Cottone, Gio-
mo, Monaco, Alessandrini.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Se è giusto che venga data una agevolazione nella provvista di capitali di esercizio alle cooperative agricole di raccolta, ritengo che sia altrettanto giusto che essa venga data anche ai consorzi, alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta. Per questo motivo noi insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bignardi 7. 1 ?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Anche in riferimento ai regolamenti comunitari, ritengo che l'emendamento Bignardi 7. 1 debba essere accettato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Pur avendo alcune perplessità sull'opportunità di accettare questo emendamento, il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 7. 1 accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonché la liquidazione del con-

corso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato gravi danni alle strutture ed alle produzioni per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali possono essere concessi mutui con ammortamento fino a 20 anni, alle condizioni previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine. I mutui possono essere concessi per importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari.

8. 0. 1. **Cristofori, Masciadri, Andreoni, Della Briotta, Lobianco, Prearo, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Miroglio, Vallengiani, Castellucci, Sangalli, Stella, Frasca, Savoldi.**

CRISTOFORI. Questo articolo aggiuntivo è stato trasformato in ordine del giorno, accettato ieri dal Governo. Pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

8. 0. 2. **Masciadri, Della Briotta, Frasca, Savoldi.**

L'onorevole Masciadri ha facoltà di illustrarlo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

MASCIADRI. Il nostro articolo aggiuntivo tende a rendere di pubblico dominio i nomi di coloro che hanno sofferto i danni e il tipo di sovvenzione erogata. A nostro avviso, questo tenderà a responsabilizzare tutti e a democratizzare la materia. So che possono essere fatte due obiezioni: circa l'utilità di questo provvedimento e circa la lungaggine che lo stesso potrebbe comportare. Queste due osservazioni ho avuto modo di ascoltare in altra sede, in particolare in Commissione agricoltura. Ciò nonostante, ritengo utile rendere di pubblico dominio i danni sofferti dai singoli produttori, e lo ritengo utile anche se alcune esperienze fatte nell'Italia meridionale in ordine all'integrazione di prezzo per il grano duro e per l'olio d'oliva non hanno sortito esito favorevole. L'onorevole relatore, infatti, ha a più riprese sostenuto, valendosi delle sue esperienze in luogo, che questi elenchi di coloro che avevano avuto la integrazione sull'olio di oliva e sul grano duro non hanno sortito alcun effetto utile. L'onorevole relatore mi permetterà di rilevare che, poiché la legge sul fondo di solidarietà avrà applicazione concreta in tutta l'Italia e non solo nel Mezzogiorno, tutti i coltivatori, tutti gli interessati potranno riscontrare all'albo pretorio del comune i nomi di coloro che hanno avuto la sovvenzione o la contribuzione. Quindi, sull'utilità non avrei alcuna perplessità, anche se, ripeto, l'esperienza fatta in una parte d'Italia in occasione di un'integrazione di prezzo — non di prestazioni di questa natura — potrebbe sconsigliarci dall'adottare un provvedimento di tal genere.

Il secondo problema è quello della lungaggine. Io sono convinto che la pubblicazione dei danni sofferti non determinerà un rallentamento ulteriore, dato che non implica l'arresto dell'*iter* delle procedure, che seguirà nel frattempo il suo corso.

Ecco le ragioni che hanno consigliato la mia parte politica a presentare questo articolo aggiuntivo, ponendo un'arma democratica in mano ai coltivatori italiani, nella cui maturità noi crediamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Masciadri 8. 0. 2 ?

DE LEONARDIS, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Masciadri 8. 0. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le operazioni di prestito e mutuo previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonché di cooperative agricole, che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, sono assistite da fidejussioni del " fondo interbancario di garanzia ", di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non coperta dal valore delle garanzie medesime e comunque per un importo non superiore al 50 per cento della somma ammissibile a prestito o mutuo.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno stabilite le modalità per la ammissibilità alla garanzia fidejussoria di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. È stato presentato dalla stessa Commissione il seguente emendamento 9. 2, interamente sostitutivo dell'articolo:

« Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare

il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il fondo interbancario di cui al comma precedente.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a' termini della lettera a), comma nono, del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera H), della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatori inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma preceettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operatività del fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni recate dai commi che precedono.

Per far fronte alle esigenze operative del fondo interbancario di garanzia negli interventi di cui alla presente legge, si provvederà ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al quarto comma del precedente articolo 2 ».

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: credito agrario, inserire la seguente: automaticamente.

9. 1. **Andreoni, Lobianco, Cristofori, Prearo, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Miraglio, Vallengiani, Castellucci, Sangalli, Stella.**

Al primo comma aggiungere le seguenti parole: Alla copertura fideiussoria dell'altro 50 per cento provvedendo gli enti di sviluppo agricolo.

9. 3. **Bonifazi, Avolio, Bo, Giannini, Canestri, Esposto, Marras, Miceli, Ognibene, Cacciatore, Mazzola, Bardelli, Gessi Nives, Lizzero, Reichlin, Sereni, Scutari, Valori, Monasterio.**

Chiedo ai presentatori di questi emendamenti se intendono mantenerli, pur trovandosi di fronte al nuovo testo proposto dalla Commissione.

BONIFAZI. Signor Presidente, il mio emendamento è assorbito dal nuovo testo proposto dalla Commissione. Pertanto, lo ritiro.

ANDREONI. Intendo mantenere il mio emendamento, signor Presidente, e chiedo di poterlo brevemente svolgere.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREONI. Con il nostro emendamento intendiamo dare pratica attuazione al ricorso al fondo interbancario di garanzia a favore dei coltivatori diretti. Se, infatti, non sarà stabilita l'automaticità del ricorso a quel fondo, accadrà ciò che è accaduto finora: ossia che, nonostante i decreti approvati dagli ispettorati agrari, le banche non concedono i prestiti, perché non intendono ricorrere al fondo interbancario di garanzia. Noi intendiamo obbligare le banche a fare questo ricorso, in modo che i coltivatori diretti che non possono offrire tutte le garanzie possano godere ugualmente dei prestiti necessari per la conduzione del loro fondo.

PRESIDENTE. Onorevole Andreoni, poiché il suo emendamento si riferiva all'articolo 9 nel testo originario della Commissione, le chiedo di precisare dove intende che esso sia inserito, nel nuovo testo proposto dalla Commissione stessa.

ANDREONI. Al primo comma, penultima riga, dopo le parole: « sono assistite ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Andreoni 9. 1?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Debbo anzitutto precisare, signor Presidente, che occorre correggere un errore tipografico che si trova alla penultima riga del nuovo testo proposto dalla Commissione: anziché « quarto comma », deve leggersi: « quinto comma ».

PRESIDENTE. Sta bene. La correzione si intende apportata.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Andreoni, nonostante sia convinto che il fondo interbancario debba essere applicato necessariamente. L'automaticità importa la mancanza di valutazione delle condizioni necessarie perché il credito sia concesso: il che non è possibile. Occorre sempre controllare se i requisiti ricorrano. Il fine che l'onorevole Andreoni intende raggiungere non si consegue con l'inserimento dell'avverbio da lui proposto. D'altra parte, la disposizione di legge prevede che, in effetti, tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste fruiscono della garanzia del fondo, che non è soltanto una garanzia sussidiaria, ma è a fideiussione: questa è la novità contenuta dal nuovo testo presentato dalla Commissione e che essa raccomanda alla approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione e concorda con il relatore. Vorrei pregare i firmatari dell'emendamento Andreoni di riflettere, perché il loro emendamento aveva un significato solo se riferito alla precedente formulazione dell'articolo 9. Mi pare che la formulazione ora proposta dalla Commissione fughi la loro preoccupazione, poiché qui evidentemente non si tratta di inserire una parola, ma di far concretamente funzionare il fondo interbancario di garanzia. Ora, onorevole Andreoni, ella vede che al sesto comma del nuovo testo dell'articolo 9 è stabilito un sistema per il quale concretamente si pongono gli istituti di credito — addirittura attraverso anticipazioni da parte del fondo interbancario — nelle condizioni di sviluppare queste operazioni. Credo quindi che

la nuova formulazione dell'articolo 9 abbia tenuto conto di tutte queste esigenze e, senza affermazioni drastiche che poi non si sa bene come potrebbero essere mantenute, abbia strutturato un sistema per cui le sue preoccupazioni, onorevole Andreoni, che poi sono anche le nostre, possono ritenersi dissipate nel modo migliore.

Ecco perché vorrei pregarla di non insistere sul suo emendamento, così come è avvenuto per l'emendamento presentato dallo onorevole Bonifazi, le cui preoccupazioni sono state recepite anch'esse in questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Andreoni, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANDREONI. Lo ritiriamo, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del ministro. Non siamo però molto persuasi del fatto che il sesto comma del nuovo testo dell'articolo 9, nel caso di prestiti di garanzia, sia di una lucidità tale che le banche automaticamente concedano il mutuo. Le banche non lo concedono senza una garanzia reale. (*Interruzione del Ministro Natali*). Siamo chiari, onorevole ministro: abbiamo visto in passato che, pur essendo stato previsto per molte leggi, il fondo interbancario di garanzia non ha mai funzionato. Speriamo comunque che con il sesto comma di questo nuovo articolo 9 abbia finalmente a funzionare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel nuovo testo della Commissione, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

E stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Alle cooperative o associazioni di produttori che promuovano la raccolta, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e che risultino comprese nelle zone colpite, è garantito il contributo massimo del 90 per cento sulle spese di gestione, di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando la riduzione del prodotto con-

ferito superi il 20 per cento della produzione media annuale conferita nel precedente quinquennio.

9. 0. 1. **Ognibene, Bo, Avolio, Miceli, Cacciatore, Marras, Canestri, Giannini, Mazzola, Bardelli, Esposito, Gessi Nives, Scutari, Valori, Lizzero, Sereni, Reichlin, Monasterio.**

L'onorevole Ognibene ha facoltà di illustrarlo.

OGNIBENE. Poiché a favore delle cooperative e associazioni di produttori ciò che questo provvedimento stabilisce è già praticamente contemplato dalle leggi in vigore (perché, quando all'articolo 7 si prevedono prestiti di esercizio allo 0,50 per cento, si fa riferimento alla legge n. 38 del 1964 e alla legge n. 1088 del 1968 che già sono in vigore), con questo emendamento vogliamo garantire a tali forme associative, nel caso in cui per calamità naturali o eventi atmosferici avversi abbiano subito un danno superiore al 20 per cento della produzione media annua conferita nel precedente quinquennio, che ad esse possa andare il contributo massimo previsto dall'articolo 8 del secondo « piano verde ».

Perché il contributo massimo? Perché in generale, quando questo contributo viene dato per le spese di gestione alle forme associative, esso non supera mai il 40-50 per cento delle effettive spese e, in alcuni casi, si aggira perfino sul 10-15 per cento. E allora, data la importanza — che tutti riconosciamo — di incrementare, di sostenere, di non mettere in difficoltà le forme cooperative e associative, riteniamo che dare questo ulteriore aiuto sia quanto mai utile ed opportuno. Chiediamo pertanto agli onorevoli colleghi, al relatore e al ministro di voler accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Ognibene 9. 0. 1?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Debbo fare osservare all'onorevole Ognibene che il fondo è permanente, e quindi dovremmo introdurre nella legge delle norme che possano operare definitivamente anche per l'avvenire. Direi che se questo articolo aggiuntivo venisse accolto potrebbe derivarne pregiudizio per le cooperative perché già, come sappiamo, in base all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, queste hanno la possibilità di ottenere crediti agevolati che naturalmente gio-

vano loro molto. Ricordo all'onorevole Ognibene che il « piano verde » a cui fa riferimento termina quest'anno e sarebbe opportuno che nella formulazione del nuovo « piano verde », che auspichiamo si possa realizzare, questa esigenza trovi accoglimento in una norma specifica.

L'articolo aggiuntivo proposto è inutile poiché non avrebbe validità permanente e anche perché non vi sarebbero i fondi di finanziamento. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni del relatore, aggiungendo che nella formulazione attuale l'articolo aggiuntivo potrebbe portare a notevoli sperequazioni nella possibilità di intervento per i danneggiati, creando delle ingiustizie.

PRESIDENTE. Onorevole Ognibene, mantiene il suo articolo aggiuntivo 9. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

OGNIBENE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« A favore delle aziende di cui ai precedenti articoli si applicano le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Sono, altresì, applicabili le altre disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento 10. 2:

Sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

Sono applicabili le altre disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

L'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che subiscono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui — per i relativi importi — ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in qualsiasi precedente data per l'ottenimento dei prestiti. Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato anche quando il mutuo si riferisca alle mancate entrate dell'imposta di famiglia, derivanti dai danni delle stesse calamità ed avversità in agricoltura ».

10. 1. Avolio, Bo, Lenti, Canestri, Bardelli, Bonifazi, Cacciatore, Esposto, Mazzola, Gessi Nives, Giannini, Lizzero, Marras, Miceli, Ognibene, Reichlin, Scutari, Sereni, Valori.

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgerlo.

AVOLIO. Molto brevemente dirò che il nostro emendamento si propone di rendere concretamente possibile ai comuni la facoltà di accedere alla Cassa depositi e prestiti per integrare le proprie casse di somme corrispondenti alle mancate entrate per effetto dell'applicazione di questa legge che prevede sgravi di carattere fiscale a carico dei comuni (non applicazione della tassa di famiglia, ecc.).

Poiché noi riteniamo che i comuni debbano applicare queste provvidenze a favore dei contadini operanti nel loro territorio, che siano colpiti da avversità atmosferiche, e poiché i comuni non debbono trovarsi in difficoltà per effetto di queste mancate entrate a causa della applicazione della legge, diamo facoltà ai comuni, stabilendo la precedenza a loro favore nel ricorso alla Cassa depositi e prestiti, di reintegrare i fondi venuti a mancare. Se i colleghi tengono presenti queste necessità non avranno difficoltà ad approvare l'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10.-bis.

Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, riceveranno un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Secondo parametri che verranno fissati d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e foreste e il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sentite le categorie interessate, verrà determinato il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie.

Il pagamento di detto contributo dovrà essere effettuato dalle tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo, in sede nazionale, al conto spiriti — imposte di fabbricazione (attualmente capo 1 — capitolo 1401).

Le industrie distillatrici rilasceranno ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che saranno titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al comma secondo del presente articolo.

10. 0. 1. Cristofori, Cattani, Lobianco, Masciadri, Andreoni, Prearo, Della Briotta, Schiavon, Traversa, Balasso, Baldi, Miroglio, Vallengiani, Castellucci, Sangalli, Stella, Savoldi.

L'onorevole Cristofori ha facoltà di illustrarlo.

CRISTOFORI. Ho avuto già modo di approfondire la portata e il significato di questo articolo aggiuntivo, presentato da me e da altri parlamentari dei gruppi del centro-sinistra, durante la discussione generale. Mi limiterò pertanto ad illustrare alcuni motivi fondamentali che suggeriscono ed impongono l'introduzione di questa provvidenza nella legge sul fondo di solidarietà.

Già il Governo, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 1970 ac-

cettò due ordini del giorno della Camera che auspicavano il provvedimento ora al nostro esame.

Come è noto le avversità atmosferiche determinano, sia in forma diretta sia indiretta, nella frutticoltura e specificatamente nel comparto delle pomacee, la formazione di ingenti quantitativi di prodotto che non sono commerciabili al consumo alimentare. Gli effetti più disastrosi si verificano nelle ricorrenti grandinate, che nel caso dei meleli e pereti, danneggiano totalmente la produzione. La frutta danneggiata è però suscettibile di utilizzazione mediante la trasformazione industriale e un adeguato sostegno dello Stato potrebbe evitare la perdita di questo prodotto ed alleviare le gravissime conseguenze che si determinano nell'economia delle aziende frutticole. Com'è noto infatti il costo di conduzione del frutteto specializzato è altissimo e supera mediamente le 700 lire per ettaro, senza considerare il costo senza alcun reddito che si è accumulato negli anni di sviluppo dell'impianto arboreo.

Da qui deriva una parte del notevole dissesto economico che si è verificato nell'ultimo decennio nelle aziende ortofrutticole. Del resto il Ministero dell'agricoltura, consapevole di questa esigenza, negli ultimi tre anni ha cercato di aiutare i produttori che raccoglievano in forma associata. L'intervento ha però avuto scarsa efficacia per la limitatezza dei mezzi finanziari e per le inevitabili, lunghe procedure. Tanto è vero che l'aiuto si è ridotto a 3 o 4 lire il chilogrammo.

Con l'articolo aggiuntivo in esame noi proponiamo di modificare l'attuale regime fiscale senza danneggiare l'erario e nello stesso tempo consentendo al produttore di ottenere una migliore remunerazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

Le quote di riparto a favore dei concedenti e i canoni di fitto saranno ridotti in misura percentuale pari a quella del danno subito dai rispettivi mezzadri, coloni, compartecipanti, fittavoli coltivatori e cooperative agricole.

10. 0. 2. **Giannini, Avolio, Ognibene, Bardelli, Bonifazi, Valori, Bo, Esposto, Mazzola, Gessi Nives, Lizzero, Marras, Miceli, Reichlin, Scutari, Sereni, Cacciatore, Canestri, Monasterio.**

GIANNINI. Rinuncio ad illustrarlo, signor Presidente, perché ciò è stato già fatto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

DE LEONARDIS, Relatore. Signor Presidente, la ragione dello sdoppiamento dell'articolo 10, proposto nell'emendamento della Commissione, è dovuta al fatto che noi auspichiamo che le disposizioni applicabili della legge n. 739 del 1960 non siano esclusivamente quelle relative alle agevolazioni fiscali, ma tutte quelle ivi contemplate.

Per quanto riguarda l'emendamento Avolio 10. 1, debbo assicurare gli onorevoli proponenti, in riferimento alla prima parte dell'emendamento, sul fatto che, proprio in virtù dell'articolo 10-bis proposto dalla Commissione noi richiamiamo tutte le norme della legge n. 739 del 1960 e relative modifiche e integrazioni, e quindi anche l'articolo 7-bis della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

AVOLIO. La formulazione del nostro emendamento è più precisa.

DE LEONARDIS, Relatore. Però l'onorevole Avolio si è dimenticato che la ragione del suo emendamento è fondata principalmente sul secondo comma. A questo proposito debbo dire che l'imposta di famiglia è accertata annualmente su dichiarazione del contribuente. Perciò il contribuente che non ha avuto reddito non dichiara un reddito che non c'è stato, e anzi può dimostrare di non averlo avuto per il fatto che il ministro ha determinato le zone dove sono avvenute le calamità. Quindi la posizione del contribuente è salvaguardata nei confronti del comune. D'altra parte non si può a questo proposito prevedere un rimborso perché la riscossione non avviene in modo uniforme, ma è determinata annualmente. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

Circa l'articolo aggiuntivo 10. 0. 1 Cristofori, ritengo che le argomentazioni addotte a suo sostegno siano fondate e perciò esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 10. 0. 2 Giannini, debbo dire che l'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, già disciplina con criteri precisi ed equi i canoni di fitto in caso di calamità. Per quanto concerne poi la proposizione delle quote di riparto, esse sono già stabilite con apposita legge essendo

la mezzadria un contratto associativo chiaramente definito. Perciò esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta l'emendamento 10. 2 proposto dalla Commissione.

Esprime parere contrario all'emendamento Avolio 10. 1 per le ragioni che sono state esposte dal relatore.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Cristofori 10. 0. 1, il Governo si rimette alla Camera.

Parere contrario anche all'articolo aggiuntivo Giannini 10. 0. 2. Infatti, come è stato ricordato, la situazione da esso presa in considerazione è già regolamentata e comunque pende dinanzi al Parlamento un progetto di legge per una disciplina a carattere generale, nel quale sarà possibile trovare punti d'intesa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 10. 2 presentato dalla Commissione, accettato dal Governo, soppressivo del secondo comma dell'articolo 10 e aggiuntivo di un articolo 10-bis.

(*È approvato*).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dall'avvenuta approvazione dello emendamento 10. 2 della Commissione, vale a dire ridotto al solo primo comma.

(*È approvato*).

Voteremo ora l'articolo aggiuntivo Cristofori 10. 0. 1, accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea.

GESSI NIVES. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GESSI NIVES. Ritengo giusto il principio contenuto in questo articolo aggiuntivo; mi richiamo all'esperienza dei colleghi che fanno parte della Commissione agricoltura, i quali sanno che ogniqualevolta si è discusso in sede

di Commissione ed in aula del problema della frutta vernina, colpita dalle calamità atmosferiche e perciò destinata alla sidreria, il nostro gruppo, tenacemente — ed unitamente a colleghi della provincia di Ferrara e della zona frutticola — ha sostenuto la richiesta di un compenso integrativo al prezzo praticato dalle sidrerie, da porsi a carico dello Stato utilizzando a questo fine una parte dell'imposta di fabbricazione. Devo dire che questa richiesta, che per noi ferraresi o in genere emiliani è abbastanza vecchia, è stata sempre sostenuta dai produttori, ed in particolare dai contadini, dalle associazioni dei contadini e dagli enti locali, dando luogo, a tal fine, a interessanti iniziative unitarie ed anche di lotta. I colleghi si chiederanno perché mai questa volta non abbiamo presentato tale richiesta. È uscito dall'aula, in questo momento, l'ex ministro dell'agricoltura, onorevole Sedati; a lui vorrei ricordare la nostra tenacia, e la tenacia del ministro nel risponderci che quanto chiedevamo non si poteva fare. Ciò non vuol dire che noi non si sia lieti del fatto che tale proposta sia accolta. Per queste ragioni il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Cristofori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cristofori 10. 0. 1.

(*È approvato*).

Onorevole Giannini, mantiene il suo articolo aggiuntivo 10. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIANNINI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento, anche se la risposta dell'onorevole relatore non mi soddisfa per quanto riguarda la situazione dei coloni in caso di calamità e di danni. Concordo con il relatore per quanto si riferisce agli affittuari coltivatori, per i quali le riduzioni dei canoni di fitto sono operate con la legge in vigore, e saranno operate con la legge in discussione alla Camera per la riforma dei contratti di affitto. Per quanto riguarda i coloni, ritengo opportuno evitare che con un voto contrario della Camera possa essere eventualmente pregiudicata una situazione che invece noi riteniamo aperta, e che ci impegniamo a riproporre in un'altra circostanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di

produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonché alle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con il seguente:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste iscrive ogni anno nel proprio bilancio la somma di lire 15 miliardi per contributi da assegnare ai consorzi di produttori, alle cooperative e forme associative, alle iniziative promosse dagli enti locali, dalle regioni, dagli enti di sviluppo agricolo, e da altri enti pubblici, che abbiano come scopo la difesa attiva delle produzioni contro le avversità atmosferiche.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste emana i decreti di concessione dei contributi sentito il parere del comitato nazionale previsto dall'articolo 1-ter sui programmi degli organismi di cui al precedente comma.

I contributi suindicati sono concessi nella misura minima del 50 per cento della spesa effettuata per la realizzazione dei programmi di difesa attiva dalle avversità atmosferiche.

11. 1. Avolio, Giannini, Bonifazi, Bo, Marras, Canestri, Esposto, Miceli, Cacciatore, Barrelli, Mazzola, Gessi Nives, Lizzero, Ognibene, Reichlin, Scutari, Sereni, Valori.

BONIFAZI. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Avolio 11. 1 ?

DE LEONARDIS, Relatore. Parere contrario, perché l'emendamento prevede un meccanismo diverso da quello del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Bonifazi, mantiene l'emendamento Avolio 11. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, Segretario, legge:

« I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, la adesione di una pluralità di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi, *con le parole:* raggiunga complessivamente i 100 mila quintali. I consigli regionali hanno facoltà di stabilire misure minime inferiori.

12. 1. Masciadri, Savoldi.

L'onorevole Masciadri ha facoltà di svolgerlo.

MASCIADRI. Nel testo approvato dalla Commissione è stabilito che il ministro della agricoltura, quando ritenga congrua una produzione, può evidentemente costituire il consorzio. Nella dizione originaria del testo governativo, invece, era stabilito che la produzione dovesse essere almeno di 500 mila quintali. In Commissione è stata avanzata, in effetti, la proposta di ridurre tale quantitativo di produzione, che poteva essere ritenuto troppo elevato, da 500 mila quintali a 25 mila o

a 20 mila quintali, ma tale quantitativo è parso alla maggioranza dei componenti della Commissione una misura insufficiente, una specie di spappolamento delle iniziative che ne conseguivano. Si è creduto di trovare un punto di incontro tra coloro che sostenevano la misura massima di 500 mila — così come prevedeva il disegno di legge — e coloro che proponevano la misura di 20 mila o 25 mila, formulando (a maggioranza della Commissione) la proposta di usare la parola « congruo ».

Desidero però richiamare la cortese attenzione dei colleghi su un rilievo che ritengo fondamentale: « congruo » è un aggettivo evidentemente molto elastico, non delimita niente e lascia piena ed indiscussa facoltà al Ministero, in un caso o nell'altro, di approvare la costituzione di un determinato tipo di consorzio e di rifiutare la costituzione magari ad un consorzio di pari entità, di pari estensione e di pari natura, e tali decisioni non potrebbero essere contestate in quanto non sono noti — né lo potrebbero — i parametri di idoneità e di congruità.

Dato allora che l'aggettivo in questione può prestarsi alle più diverse interpretazioni, al fine di evitare i sospetti di parzialità (o, peggio ancora, di faziosità), che in argomento potrebbero sorgere, siamo del parere di introdurre una dizione che riporti un poco alla originaria formulazione del Ministero. In ultima analisi, si tratta semplicemente di modificare la proposta governativa originaria riducendo i 500 mila quintali previsti a 100 mila quintali, essendo noi pronti anche a ripiegare eventualmente su una minore quantità di 50 mila quintali di prodotto, misura che potrebbe essere ritenuta sufficiente e accettata dalla totalità della Assemblea.

Il relatore sa che io conosco l'argomento che lo ha dissuaso in passato a rispondere affermativamente alla mia richiesta. L'argomento è il seguente: fissando la misura, come faceva il disegno di legge governativo, si corre il rischio di non tener conto dei vari tipi di coltura. È evidente che non è la stessa cosa produrre 50 mila quintali di uva oppure 50 mila quintali di frutta o 50 mila quintali di prodotti orticoli o, se vogliamo essere più chiari, 50 mila quintali di fiori. Sono il primo ad avvertire la difficoltà che pongono parametri quantitativi rigidi: la vite per esempio, non è soltanto una coltura diversa, ma è una cosa profondamente diversa.

Noi, come dicevo, proponiamo la misura di 100 mila o 50 mila quintali di prodotto; cioè una misura idonea per evitare uno spap-

polamento. Non so, ad esempio, come una cooperativa, su un modesto territorio di 10, 20 o 50 ettari, potrà, per conto proprio, fare la difesa dalle nubi grandinogene con razzi antigrandine. Non so come tecnicamente sia possibile una cosa di questo genere. Ne verrebbe inoltre fuori uno sperpero di denaro pubblico. Ecco perché abbiamo proposto un correttivo aggiungendo il seguente comma: « I consigli regionali hanno la facoltà di stabilire misure minime inferiori ».

Non credo che questo possa preoccupare il relatore. Questa materia deve essere affidata nelle capaci mani dei consigli regionali: si tenga presente che anche le stesse colture nell'Italia meridionale e settentrionale non sono paragonabili. Si tratta quindi di un problema regionalizzabile; anzi è un tipico problema che nessun antiregionalista avrà il coraggio di sostenere che debba essere risolto uniformemente, prescindendo dalle particolari situazioni locali.

Credo di avere illustrato in misura sufficiente la nostra proposta che in buona sostanza prende corpo da questa affermazione: quando si dice « congruo », si adopera un aggettivo che non precisa confini e limiti, per cui potremmo dare spazio a un potere discrezionale, soggetto ad una serie di spinte e controspinte in grado di compromettere il corretto funzionamento del meccanismo previsto nel testo legislativo.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Con decreto, di cui al comma precedente, il Ministro autorizza il comitato promotore a predisporre, qualora lo statuto non risulti già predisposto dagli associati, lo schema dello statuto consortile e ad avviare il funzionamento del Consorzio.

12. 2.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

DE LEONARDIS, Relatore. Devo subito dire che la stessa illustrazione fatta dall'onorevole Masciadri del suo emendamento 12. 1 ha dimostrato la difficoltà di fissare una dimensione quantitativa dei consorzi, tanto che egli ha parlato prima di 100 mila e poi di 50 mila quintali. Devo anche ricordare che lo stesso onorevole Masciadri in sede di Commissione aveva presentato un emendamento in

cui si parlava di 25 mila quintali, ma nemmeno tale misura fu ritenuta parametro sufficiente per individuare la possibilità di funzionamento dei consorzi. Infatti, per determinati prodotti — ad esempio, i fiori — non è possibile procedere alla pesatura, poniamo, di 100 mila quintali. In sede di Commissione abbiamo riscontrato che l'unico metodo per risolvere la questione è quello di affidare all'apprezzamento dei tecnici, e quindi anche del ministro, la determinazione delle condizioni per poter dare l'assenso al riconoscimento della costituzione dei consorzi. Perciò sono contrario all'emendamento.

L'emendamento proposto dalla Commissione riguarda un adempimento di natura burocratica per poter costituire i consorzi. Ne raccomando pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono veramente spiacente di dovermi dichiarare contrario all'emendamento Masciadri 12. 1, per quelle difficoltà di ordine tecnico alle quali lo stesso presentatore non ha saputo sottrarsi.

Accetto invece l'emendamento 12. 2 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Masciadri, mantiene il suo emendamento 12. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MASCIADRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12. 2, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con l'emendamento approvato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, Segretario, legge:

« I consorzi possono essere costituiti per la attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ARMANI, Segretario, legge:

« I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è demandata al ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonché quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo articolo 13.

Deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

a-bis) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;

a-ter) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al ministro dell'agricoltura, nonché lo automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

a-quater) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;

b) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercoriali dell'annata precedente;

c) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà del ministro dell'agricoltura e delle foreste di designare un suo rappresentante. In tal caso farà parte del collegio medesimo un funzionario designato dal ministro del tesoro con funzioni di presidente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Dall'obbligo di versamento di cui al precedente comma, lettera b), sono esonerati, per l'anno al quale i danni si riferiscono, i soci le cui aziende siano state colpite da avversità atmosferiche o da calamità naturali.

14. 1. **Bo, Avolio, Giannini, Bonifazi, Canestri, Marras, Miceli, Cacciatore, Mazzola, Esposito, Bardelli, Gessi Nives, Lizzero, Ognibene, Reichlin, Scutari, Sereni, Valori.**

BO. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bo 14. 1 ?

DE LEONARDIS, Relatore. Signor Presidente, vorrei far presente all'onorevole Bo che i contributi vengono determinati in base alla produzione denunciata; quindi, se non c'è denuncia di produzione, perché la produzione non è stata realizzata, non si paga alcun contributo. L'emendamento è superfluo e pertanto la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento Bo 14. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bo, mantiene il suo emendamento 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ARMANI, Segretario, legge:

« I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa prevista dal successivo articolo 16 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio » (2041);

BARTOLE: « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo » (modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (409-B);

dalla VII Commissione (Difesa):

« Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali » (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2104);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Ulteriore proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1865);

« Inclusionione del centro sperimentale statale ANAS di Cesano, tra i laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 » (2128);

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia » (2232), *con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge MAROCCO: « Assunzione a carico dello Stato della spesa occorrente per il completamento delle opere di presa, sollevamento e riserva dell'acquedotto comunale di Gorizia » (884), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

Senatori ANDÒ ed altri: « Modifica dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2327);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (2213);

« Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, recante provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni ed internazionali di linea » (2214).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. La IV Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge di iniziativa dei deputati ROMEO ed altri: « Modificazioni della legge 3 aprile 1937, n. 517, contenenti disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali » (496), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità), hanno deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa del deputato DE MARIA: « Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvi-

denze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 » (1266), ad esse assegnata in sede referente, sia loro deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Richiesta di deferimento in sede legislativa e rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. La XIV Commissione permanente (Sanità), ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge:

MASCOLO ed altri: « Elevazione dell'indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto alle istituzioni sanitarie pubbliche e private di cui alle leggi 9 aprile 1953, n. 310, e 21 marzo 1958, n. 286 » (1001);

SCALIA: « Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici o privati » (1021), ad essa assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa.

Successivamente il Governo ha chiesto — a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento — che queste proposte di legge siano rimesse all'Assemblea.

Le proposte restano, pertanto, all'esame della Commissione stessa in sede referente.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane della XII Commissione permanente (Industria) in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea dei seguenti progetti di legge:

« Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della industria e dell'artigianato tessili » (*approvato dal Senato*) (1922);

MARZOTTO: « Ristrutturazione e riorganizzazione della industria tessile » (100);

ROBERTI ed altri: « Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (285);

LIBERTINI ed altri: « Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile » (*Urgenza*) (640);

NAPOLITANO ed altri: « Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione della industria tessile » (*Urgenza*) (869).

I progetti di legge restano assegnati, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 23 aprile 1970, alle 16:

1. — Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Dielt per concorso nei reati di cui agli articoli 110, 305, prima parte, 110, 241 e 110, 435 del codice penale (cospirazione politica mediante associazione, attentato contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) (Doc. IV, n. 43);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Sinesio per concorso nel reato di cui agli articoli 110 e 595, secondo capoverso, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 20);

— *Relatore*: Reggiani;

Contro Fante Antonio, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 25);

— *Relatore*: Galloni.

Contro Pavanello Bruno, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 32);

— *Relatore*: Galloni;

Contro il deputato Manco, per i reati di cui all'articolo 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e all'articolo 341, prima e ultima parte, del codice penale (oltraggio aggravato a un pubblico ufficiale) (Doc. IV, n. 33);

— *Relatore*: Galloni;

Contro il deputato Ceravolo Domenico, per il reato di cui agli articoli 595, capoverso

n. 1 e 2, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 36);

— *Relatore*: Pajetta Giuliano;

Contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 49);

— *Relatore*: Boldrin;

Contro Braccini Renato, Corsi Enzo, Davoli Giandomenico, Zulini Viscardo, Faietti Maurizio, Ballabeni Donatello e Spotti Bruno, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 60);

— *Relatore*: Galloni;

Contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 77);

— *Relatore*: Boldrin;

Contro Costa Concetto, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Galloni.

2. — Svolgimento delle proposte di legge:

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente riordinamento della previdenza marinara (2376);

SAVOLDI ed altri: Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (2409);

MAZZARINO: Autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per il policlinico dell'università di Messina (2437).

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661);

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— *Relatore*: De Leonardis.

4. — *Discussione del disegno di legge*:

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*Approvato dal Senato*) (1249);

— *Relatore*: Riccio.

5. — *Discussione delle proposte di legge*:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza

mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore*: De Ponti.

La seduta termina alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiateINTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

FRACASSI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premessa la recente costituzione nella provincia dell'Aquila del « Comprensorio turistico delle Rocche », incorporante l'intero altipiano Velino-Sirente e l'intero territorio dei comuni finitimi di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Rovere ed Ovindoli, ma solo parzialmente e marginalmente il territorio del comune di Aielli, che pure si trova con quelli nelle medesime condizioni di contiguità e di affettibilità turistica — se non ritenga che, nell'interesse innanzitutto del « comprensorio », ricompreso nello studio della « Cassa » per lo sviluppo turistico delle Rocche, le ragioni di Aielli debbano venir prese in più attenta considerazione, sia in rapporto alla integrale inclusione del suo territorio nel comprensorio medesimo, sia in rapporto al collegamento di questo con i centri e le aree limitrofe.

Fa in proposito la seguente essenziale considerazione.

Prefiggendosi, il « comprensorio », di promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione e miglioramento di impianti di comunicazione, di attrezzature ed insediamenti opportuni per una più razionale valorizzazione turistico-sportiva del Sirente e per aprire l'intera zona alla penetrazione sia del turismo di massa che di elezione, tali finalità istituzionali possono essere più coerentemente perseguite attraverso la inclusione, in esso, dell'intero territorio di Aielli. Questo centro trovasi in mezzo alla piana del Fucino, ad appena 100 chilometri da Roma e da Pescara, con cui entro l'anno sarà direttamente collegato da due importanti arterie in via di realizzazione; il paese offre un panorama ed uno sfondo unico nella zona per l'ampiezza dello spazio aprico e soleggiato, per la moderata pendenza dei contrafforti del Sirente, quivi al riparo dal vento e da pericoli di lavine, per altre caratteristiche peculiari del paesaggio naturale, per la presenza infine di sorgenti idriche dalle proprietà organolettiche di raro pregio.

La linea di più facile e naturale accesso al possedimento del comprensorio passa pro-

prio per Aielli, che occupa il lato sud, più assolato, del Sirente ed è collegato alla zona turistica ed alla vetta del monte da degradanti colline alternate a ripiani erbosi di modico acclivio, dove quindi una strada di allacciamento tra la Marsica e la valle Peligna, con sbocco in quella Subequana, non solo più agevolmente collegherebbe queste altre contrade circumvicine, ma al tempo stesso si diramerebbe per i restanti comuni dell'altipiano delle Rocche con assai più ridotte spese di costruzione e, durante i mesi invernali, di manutenzione. (4-11776)

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione particolare degli incaricati non abilitati a tempo indeterminato nelle scuole medie, nominati dopo il 1° febbraio 1970, e se siano state date chiare disposizioni ai competenti provveditorati agli studi per quanto attiene alla definizione dello stato giuridico ed economico dei suddetti insegnanti.

Se tanto non fosse stato ancora disposto, se non ritiene opportuno, intervenire tempestivamente e, comunque, in tempo utile per la valutazione esatta dell'anno d'insegnamento senza pregiudicare l'aggiornamento delle graduatorie di merito; se la normativa dei 210 giorni d'effettivo insegnamento, per la completa valutazione dell'anno d'insegnamento, debba essere operante per i suddetti insegnanti, che, senza alcuna colpa, sono stati nominati dopo il 1° febbraio e non prima, o se non si ritiene di dover concedere una deroga a tale normativa per non mortificare lo spirito della nomina a tempo indeterminato e la dignità degli insegnanti che stanno servendo la scuola in condizioni più sofferte di quelle degli insegnanti nominati prima del 1° febbraio dacché per loro s'impone l'impegno di recuperare le lezioni discontinue o del tutto insoddisfatte per garantire alla vita della scuola la dovuta patente di serietà. (4-11777)

DE LORENZO FERRUCCIO e SPINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che il 17 aprile 1970, gruppi organizzati di lavoratori hanno inscenato in provincia di Milano manifestazioni turbatrici dell'esercizio professionale medico, degenerate in episodi di violenza con l'allontanamento di malati — donne e bambini — dagli ambulatori medici e con la distruzione di mobili e suppellettili;

tenuto presente che tali inconsulte e preordinate manifestazioni di intolleranza offendono i medici, pongono automaticamente in serio pericolo il diritto al libero esercizio della loro attività professionale e si compendiano in gravi reati (violazione di domicilio) per i quali il codice penale italiano commina pene severissime;

allo scopo di evitare il ripetersi di gravi casi del genere, mentre richiamano la particolare attenzione delle autorità governative sulla imprescindibile necessità che siano individuati e puniti i responsabili degli anzidetti atti di violenza — quali urgenti provvedimenti intendano adottare, tenendo conto che il verificarsi di tali inqualificabili episodi trova il presupposto nell'attuale sistema di erogazione dell'assistenza sanitaria che, gravemente carente a tutti i livelli, oltre a consentire ogni spreco, crea uno stato di tensione tra medici ed assistiti acuito ed esasperato da una campagna denigratoria realizzata con tutti i mezzi pubblici e privati. (4-11778)

TERRAROLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno fino ad oggi impedito agli uffici competenti del Ministero di provvedere a rifornire del necessario quantitativo di moduli di vaglia postale la sede dell'INAM di Brescia che si trova nella impossibilità di liquidare l'indennità di malattia a migliaia di lavoratori, essendosi esaurita la disponibilità di detti moduli sin dal dicembre 1969 (come hanno dichiarato recentemente dirigenti dell'istituto in risposta alle sollecitazioni degli interessati e dei patronati di assistenza).

L'interrogante fa rilevare che da cinque mesi le richieste di « rifornimento » di moduli, inoltrate ripetutamente al Ministero dall'INAM di Brescia, sono rimaste inevase e chiede che si provveda immediatamente a soddisfare tali richieste e ad accertare le responsabilità di un simile ritardo che ha causato un grave danno ai lavoratori interessati. (4-11779)

BERAGNOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi non viene più corrisposta la pensione di guerra al grande invalido Signori Aldo detto Vincenzo, classe 1922, n. 14948 di matricola. (4-11780)

BERAGNOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quali motivi, contrariamente agli affidamenti

dati all'interrogante rispondendo ad altra interrogazione, non ha provveduto alla emissione di un francobollo commemorativo del 7° centenario della nascita di Cino da Pistoia, uno dei più illustri poeti del « dolce stil nuovo ». Per sapere infine se non intende impartire le necessarie, sollecite istruzioni affinché tale emissione avvenga entro il 1970. (4-11781)

BERAGNOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando intende prendere i necessari provvedimenti affinché i lavori di ripristino delle numerose strade comunali del comune di Agliana (Pistoia) danneggiate dall'alluvione del novembre 1966 siano finalmente eseguiti ponendo così fine ai gravissimi disagi delle popolazioni e della economia della zona.

L'interrogante sottolinea che il problema in questione fu già oggetto di una sua interrogazione l'11 novembre 1969 che non ha avuto alcuna risposta. (4-11782)

BERAGNOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intende intervenire sollecitamente affinché l'ENI-SNAM, che sta costruendo una rete di metanodotti in Toscana per addurre questa importantissima fonte energetica nelle principali città di quella regione, provveda a raccordare questa rete fra le città di Pistoia e Lucca onde anche la importantissima zona della Valdinievole possa fruire di questo essenziale servizio. (4-11783)

DIETL. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo pensiero su come si possa conciliare il nuovo spirito sorto con la ancor recente conclusione positiva del dibattito parlamentare, riservato specificatamente al tema sudtirolese, che avrebbe dovuto aprire la fase conclusiva dell'annosa controversia, irta di incomprensioni e di contrasti, approvando la ipotesi di soluzione che il Governo aveva formulato e che passa sotto la denominazione di « pacchetto », con quanto pubblicato nel numero dieci della collana a fumetti dal titolo *Maxi Goldrake - Achtung Tirol*, edito dalla ditta ERREGI con sede in Milano, viale Enrico Forlanini n. 36, del mese di aprile 1970, in vendita in tutte le edicole.

L'interrogante è dell'avviso che i pesanti apprezzamenti nei confronti dei sudtirolesi e degli austriaci in genere, contenuti nel libel-

lo menzionato (ove episodi di violenza inaudita si susseguono ad altri episodi scabrosi, frutto di una fantasia malata, il tutto condensato da un linguaggio scurrile ed osceno), non possano venir considerati un apporto, la necessaria spinta collettiva in avanti, l'impegno a giungere a dei risultati positivi nella nostra vertenza, bensì servano a fomentare in entrambe le parti il risentimento, gli attriti, le avversità e contribuiscano, specie nei giovani lettori di questo odioso « fumetto per adulti », alla formazione di idee errate o perlomeno falsate del problema.

— Per conoscere, ancora, quali urgenti provvedimenti egli intenda adottare, nel rispetto della libertà della stampa, al fine di evitare per il futuro che la pubblicazione e la diffusione di simili giornaluncoli pseudo-politici vada ad incrementare la già vasta fauna di indecenze letterarie che il cittadino si vede offrire giornalmente nelle edicole. (4-11784)

GIRAUDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza delle lamentele più volte rappresentate dagli abitanti della frazione Altina del comune di Castelbolognone (Asti) a causa della irregolarità in fatto di fornitura di energia elettrica, tenuto presente che:

- 1) la denunciata carenza risale al 1950;
- 2) il notevolissimo abbassamento di tensione, oltre ad impedire l'uso degli elettrodomestici, ostacola la meccanizzazione rurale, ed, in certe sere, addirittura la lettura del giornale;

- 3) sembra che i lavori di rifacimento dell'intera rete siano stati appaltati da parecchio tempo, senza che a tutt'oggi si sia posto mano alla loro esecuzione;

ed, in ordine a tale stato di cose, quali provvedimenti intenda prendere per assicurare tale servizio agli abitanti della zona sopra citata e ciò per ragioni umane, sociali ed economiche. (4-11785)

GIRAUDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle richieste avanzate dai titolari di pensione sociale che, pur grati al Governo per l'attenzione posta e la sensibilità dimostrata nei confronti dei loro problemi, tuttavia rilevano che la piena, integrale sicurezza sociale deve comprendere anche l'assistenza mutualistica, resa indispensabile per la loro avanzata età; e per conoscere quali provvedimenti inten-

da prendere e quali iniziative attuare per venire incontro alla sopraccennata richiesta, fondata su ragioni umane ed obiettive, tenendo presente l'indirizzo ampiamente sociale dell'attuale Governo. (4-11786)

GIRAUDI E BOTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in presenza di una sempre più precaria situazione dell'attività costruttiva nel settore edilizio, causata dalla legge n. 765 del 1967 — che ha esaltato in modo anomalo il fenomeno progettuale triplicandolo in media nei confronti degli anni precedenti con inevitabili ripercussioni sul mercato dei materiali da costruzione e sulla disponibilità di manodopera, — e peggiorata in vista della prossima scadenza della legge n. 26 del 1968 che prevede agevolazioni solo per gli edifici completati entro il 31 dicembre 1970, sia al corrente delle iniziative assunte da più parti, anche in convegni di studio all'uopo predisposti da organismi interessati al problema urbanistico ed edilizio, e dirette ad assicurare la continuità della produzione mediante la concessione di una adeguata proroga fiscale ed urbanistica, e quali provvedimenti intenda prendere per evitare l'arresto di tale attività e le gravi ripercussioni economiche e sociali conseguenti alla facilmente prevedibile stasi del settore edilizio. (4-11787)

BIAMONTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti — per la parte di loro competenza — intendano adottare allo scopo di sistemare il corso del fiume « Palasso » che nel tratto Sarno (Salerno)-Striano (Napoli) straripa continuamente inondando i campi circostanti con la inevitabile distruzione delle colture e del duro lavoro dei contadini della zona interessata, particolarmente poveri. (4-11788)

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi danni subiti, agli inizi del mese, dalla storica torre di Scofrano (Sinalunga-Siena) eretta nel 1321 e da numerose abitazioni ad essa vicine;

e per conoscere quali misure siano state assunte per il restauro del monumento e delle abitazioni e se siano state previste misure di indennizzo per i privati, colpiti dal parziale crollo della suddetta torre. (4-11789)

SANTAGATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere le ragioni che hanno finora impedito di rispettare la data di decorrenza fissata dall'articolo 17 della legge 249 al 1° gennaio 1971 per la riliquidazione delle pensioni in base ai nuovi stipendi derivanti dal riassetto delle retribuzioni e delle carriere e se non ritenga di provvedere nei confronti dei pensionati statali anche con la concessione di un assegno integrativo temporaneo mensile pari agli otto decimi del minimo concesso al personale in servizio con la legge 1° agosto 1969, n. 464. (4-11790)

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, se non ritenga doveroso provvedere con la massima urgenza alla designazione del presidente dell'INADEL e dei membri del consiglio di amministrazione dello stesso ente, per l'emanazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto legge 5 gennaio 1948, n. 27, modificato dalla legge 14 aprile 1957, n. 259.

Quanto sopra tenuto presente che:

a) il 24 aprile 1970 scade il mandato quadriennale di tali organi che finora sono stati nominati puntualmente alla scadenza e a tale riguardo l'interrogante si preoccupa che si abbia a registrare un ritardo proprio in questo periodo di grave crisi dell'ente;

b) il presidente dell'INADEL, dottor Corrado Colasanti, è deceduto da oltre 10 mesi e ancora esplica le relative funzioni il vice presidente, cui le leggi in vigore non riconoscono minimamente tale autorità, al punto che potrebbero essere dichiarati illegittimi tutti i suoi atti (come è stato fatto presente da mesi con numerose interrogazioni sia al Senato sia alla Camera);

c) che lo stesso mandato di consigliere d'amministrazione del menzionato vice presidente scade alla stessa data del 24 aprile 1970 per cui l'espletamento ulteriore delle sue funzioni diventerebbe oltremodo insostenibile.

Sulla scorta di quanto sopra detto, l'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro abbia invitato i Ministeri interessati (Lavoro, Tesoro, Sanità e Bilancio), le associazioni sindacali degli iscritti all'istituto, le associazioni dei comuni, province ed enti ospedalieri a designare i propri rappresentanti per la scelta dei membri del Consiglio d'amministrazione e del collegio di sindaci. (4-11791)

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di intervenire immediatamente con opportuni

provvedimenti per dirimere i dubbi suscitati ed elidere le gravi conseguenze, che potrebbe provocare la decisione assunta dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università di Catania, in base alla quale le materie sostitutive di quelle biennali debbono essere due e non una, secondo una interpretazione restrittiva e di dubbia portata data alla norma sancita dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1969, n. 910, che consente allo studente di sostituire congruamente nel proprio piano di studio le materie previste dai vigenti ordinamenti didattici, purché, nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate, venga mantenuto il numero degli insegnamenti stabiliti, che, come è noto, per la Facoltà di legge sono ventuno.

L'intervento del Ministro si impone tanto più urgentemente e necessariamente quanto più persiste lo stato di disagio fra tutti gli studenti di legge dell'Ateneo catanese, che hanno frattanto occupato la Facoltà, nel timore che il perdurare di una siffatta interpretazione possa inficiare la validità degli esami di laurea. (4-11792)

TANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del carente stato di manutenzione della strada statale 258 del Marecchia, che collega la Valtiberina con la riviera adriatica, particolarmente disastata nel tratto San Sepolcro-Badia Tedalda;

per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per rendere sicura e agevole la circolazione in questa strada, soggetta ovviamente nei prossimi mesi estivi ad un crescente aumento di traffico e per conoscere altresì quali eventuali ulteriori interventi siano previsti per migliorarne il tortuoso tracciato. (4-11793)

TANI e BERAGNOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere il quadro riassuntivo degli interventi sostitutivi dello Stato a favore dei comuni, realizzati in base alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra e più precisamente:

numero dei comuni (suddivisi per i vari gruppi, a seconda della popolazione, come previsto dalla legge) che hanno beneficiato di questi interventi;

importo delle opere per i vari gruppi di comuni;

importo delle somme finora rimborsate allo Stato da parte dei comuni, sempre suddivisi nei vari gruppi sulla base della popolazione. (4-11794)

ARZILLI, DI PUCCIO, GIACHINI, RAFAELLI e LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere, in considerazione del fatto che il comando SETAF ha già iniziato ad effettuare i primi licenziamenti del proprio personale dipendente, in quale misura e in quanto tempo saranno resi operanti gli impegni di inquadramento nel settore pubblico di detto personale, in attuazione dell'apposito disegno di legge recentemente e direttamente preannunciato agli interessati e alle organizzazioni sindacali dal Ministro della riforma burocratica.

Rilevando che la messa in atto dei provvedimenti di licenziamento da parte del SETAF non potrà non aggravare le già presenti preoccupazioni e lo stato di forte tensione esistente fra il personale di questo settore, gli interroganti ritengono che da parte dei Ministeri interessati si addivenga, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione che per gli interessati sia garanzia di tranquillità.

Gli interroganti, nel sollecitare l'urgente e risolutorio intervento del Governo, oltre che dei Ministri competenti, ritengono loro dovere sottolineare altresì che, in fatto di possibile rioccupazione, le condizioni economiche e lavorative esistenti nelle zone di Livorno e Pisa non offrono soluzioni positive, causa le negative vicende che nel recente passato hanno colpito i settori produttivi Marzotto e Saint Gobain (Pisa), il cantiere navale, l'officina San Marco, la Ceramica Pozzi, la Silicati, il Litopone, ecc. (Livorno), che hanno ridotto sensibilmente gli organici o, addirittura, hanno cessato ogni attività lavorativa, cui debbesi aggiungere, per queste zone, la continuità dell'esodo dalle campagne verso i centri urbani.

Pertanto, i provvedimenti preannunciati dal Ministro della riforma burocratica a favore dei dipendenti del SETAF che verranno licenziati, secondo gli interroganti, rappresenteranno nel contempo, sia pure in minima parte, anche un mezzo per non vedere aggravate le non già più brillanti condizioni economiche e occupazionali delle province di Livorno e Pisa. (4-11795)

GRAMEGNA, GIANNINI e BORRACCINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se è informato che a Bari la sede provinciale dell'Un.C.I.C. (Unione confederale italiana commercio) con propria lettera datata 28 febbraio 1970 diretta al prefetto di quella provincia ha richiesto la revoca del decreto 21 febbraio 1970 relativo alla nomina della commissione provinciale elenchi nominativi esercenti attività commerciali in quanto non è stato osservato il disposto dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in ordine alla procedura per la designazione;

per sapere se ritiene corretto il fatto che ad eccezione della Federcommercio nessun'altra organizzazione dei commercianti a posto fisso sia rappresentata nella predetta commissione provinciale;

per essere informato infine quali iniziative intende assumere affinché l'assurda discriminazione ai danni dell'Un.C.I.C. venga eliminata attraverso la revoca del decreto 21 febbraio 1970 e l'emissione rapida di altro decreto che nel rispetto delle norme della legge 1397 garantisca alle organizzazioni dei commercianti una propria adeguata rappresentanza. (4-11796)

DEGAN. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere l'atteggiamento del Governo riguardo alle richieste che da tempo vengono ad esso presentate da parte della Cassa mutua dei lavoratori autonomi e, in particolare, da quelle che riuniscono gli esercenti attività commerciali. Le richieste riguardano:

una più razionale distribuzione delle classi reddituali con l'elevazione dell'attuale anacronistico massimale;

l'assunzione, a carico della speciale gestione INPS, dell'assistenza sanitaria ai pensionati ex legge n. 613;

il controllo degli Enti ospedalieri da effettuarsi con la nomina — per legge — di un rappresentante degli Enti di malattia nei consigli di amministrazione degli ospedali;

un adeguato e concreto aumento del contributo dello Stato allo scopo di permettere la realizzazione di un effettivo avvicinamento qualitativo dell'assistenza alle altre categorie assistite, in vista di un compiuto sistema di sicurezza sociale che tenga conto della valida esperienza realizzata dai lavoratori autonomi nella gestione della loro mutualità.

Dette richieste appaiono ancor più giustificate dopo le recenti deliberazioni delle Amministrazioni ospedaliere che, in osservanza alle leggi, hanno massicciamente aumentato le rette di degenza a carico degli Enti mutualistici. (4-11797)

MICHELI PIETRO E BUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere l'azione svolta a seguito di alcune notizie, apparse su nostri quotidiani negli ultimi tempi, relative alla sorte dei soldati italiani dispersi nel 1943 sul fronte russo; si è infatti affermato che alcune famiglie, inviando lettere raccomandate a particolari indirizzi, pare si siano messe in contatto con i loro congiunti ed anzi si siano viste recapitare la ricevuta della lettera raccomandata (con la dicitura « consegnato » e con il timbro della direzione centrale dei detenuti del Ministero dell'interno sovietico); ed altra famiglia che avrebbe inviato lettera raccomandata ad un nominativo inesistente si sia vista ritornare la ricevuta della stessa con la dicitura « sconosciuto »;

per richiedere i doverosi chiarimenti esplicativi sui fatti sopra richiamati;

per sottolineare il dovere di conoscere le notizie tutte ancora possibili sulla sorte dei nostri valorosi soldati dispersi anche e soprattutto per alleviare le ansie delle loro famiglie, di nuovo così scosse dalla pubblicazione delle notizie sopra citate. (4-11798)

ISGRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intende adottare a favore delle insegnanti elementari della provincia di Sassari le quali, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole speciali e classi differenziali, incluse nella graduatoria provinciale permanente aggiornata all'8 settembre 1969, non sono state immesse nel ruolo per posti di scuola speciale e di classi differenziali nonostante la disponibilità dei medesimi posti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, per l'irreperibilità di insegnanti di ruolo provvisti di titolo di specializzazione.

In merito le suddette insegnanti hanno presentato esposto al provveditore agli studi di Sassari ed hanno ottenuto risposta negativa, in contraddizione con l'interpretazione che altri provveditori agli studi (ad esempio, nella stessa Sardegna, in provincia di Nuoro) hanno dato in merito alle disposizioni vigenti in ma-

teria ed esposte nell'ordinanza ministeriale n. 3645/15.

Si sottolinea quindi l'urgenza di precisare, nelle forme che si riterranno opportune, quale interpretazione si deve dare al paragrafo IV, 2, ultimo comma della citata ordinanza, in cui si precisa che:

« i posti di scuola speciale e classi differenziali con gli altri posti di ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, devono essere offerti ad altrettanti insegnanti inclusi nella graduatoria provinciale permanente e provvisti di titolo di specializzazione » e ancora: « ...Soltanto nell'ipotesi che tutti gli insegnanti del ruolo soprannumerario, ivi compresi i vincitori del concorso e gli iscritti nella graduatoria permanente nominati in ruolo con decorrenza dal 1° ottobre, siano stati immessi nel ruolo normale ». Quest'ultima disposizione non specifica se si riferisce agli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione; se infatti si riferisse agli insegnanti per classi normali si verificherebbe una situazione contraddittoria in quanto ogni anno vengono immessi in ruolo soprannumerario un numero imprecisato di insegnanti che passeranno al ruolo normale non prima di aver superato il biennio di prova.

Conseguentemente a ciò sembrerebbe preclusa ogni possibilità alle insegnanti provviste di titolo di specializzazione e incluse nella graduatoria permanente di accedere al ruolo, nonostante la disponibilità dei posti. (4-11799)

LAFORGIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere la vertenza in atto dei dipendenti degli enti locali concernente il problema del riassetto autonomo quale fattore di rinnovamento e della funzionalità delle strutture degli enti locali anche nel quadro dell'ordinamento regionale. (4-11800)

SCARDAVILLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio e malumore che va estendendosi fra i coltivatori diretti, piccoli e medi produttori, coloni e mezzadri della provincia di Catania — e più segnatamente dei comuni di Ramacca, Castel di

Judica, Raddusa, Vizzini, Mineo, Caltagirotte, Grammichele, Mirabella Imbaccari, San Michele Ganzeria, Bronte, Maletto, Randazzo ed altri — la cui economia si fonda, prevalentemente, sulla coltura cerealicola, per gli inspiegabili ritardi, fin qui registrati, nel pagamento del prezzo di integrazione del grano per le annate decorse;

e per conoscere, altresì, quali urgenti provvedimenti siano stati o s'intendano adottare al fine di accertare:

1) la causa dei ritardi nel pagamento del prezzo di integrazione del grano, per le annate agrarie decorse, agli aventi diritto;

2) la eventuale responsabilità dei vari enti preposti alla istruzione e definizione delle relative pratiche;

3) se esistano possibilità di accelerare e definire le pratiche dei coloni, mezzadri, coltivatori diretti, piccoli e medi produttori, i quali — nell'attuale situazione di pesantezza economica — sono, più degli altri, sottoposti a risentire negativamente le conseguenze di tali inspiegabili ritardi burocratici.

(4-11801)

TUCCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, al fine di realizzare una provvisoria normalizzazione nella gestione degli ospedali dell'Arciconfraternita dei Rossi (Messina) in attesa della loro valida costituzione in enti ospedalieri, non ritenga di dover invitare il prefetto di Messina a nominare senza indugio un commissario, atteso che, come risulta anche dalle recenti e ripetute delibere annullate dallo stesso prefetto, l'Ente si trova nella impossibilità organica di ricostituire il consiglio di amministrazione, con gravi ripercussioni sullo svolgimento dell'attività ospedaliera e sulla legale definizione dei problemi interessanti il personale.

(4-11802)

ASSANTE E PIETROBONO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ed in quale modo intende intervenire al fine di garantire il lavoro ai circa 80 dipendenti dell'azienda Brusing-Colaprico, di Frosinone, che sono stati costretti ad occupare la fabbrica a causa del grave caos esistente nella gestione dell'azienda stessa (mancavano spesso le materie prime, il pagamento dei salari avveniva quasi sempre fuori delle date stabilite e spesso a seguito di scioperi, ecc.);

se, accertato attraverso l'ispettorato del lavoro, che il titolare della suddetta fabbrica non ha versato agli istituti di previdenza i

contributi assicurativi, che invece risultano decurtati dai salari corrisposti ai lavoratori, non ritenga anche di dovere interessare della cosa l'autorità giudiziaria. (4-11803)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga che le ragioni che hanno determinato la programmazione della particolare trasmissione televisiva che ha seguito immediatamente il rientro degli astronauti, umanamente vittoriosi sull'insuccesso tecnico, siano state quelle della opportuna indispensabile esaltazione dell'impresa e non nella rozza critica alla medesima dalla quale, a parte qualche nobile intervento, sono stati sottolineati l'« inopportunità » e l'« alto costo » della spedizione lunare;

per conoscere se, visto che le valutazioni vengono così superficialmente espresse e che i conti vengono enunciati in tale guisa, non si ritenga di dover ammonire il moderatore del dibattito ed evidente ispiratore dell'indirizzo assunto Sergio Zavoli, ricordandogli che con la rinuncia alla sua potente automobile e sostituendola con una modesta utilitaria si potrebbe provvedere all'acquisto di un alloggio per una famiglia indigente, mentre col suo stipendio potrebbero vivere almeno venti famiglie di disoccupati e almeno quaranta famiglie di pensionati. (4-11804)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere i motivi del licenziamento di 40 lavoratori da parte della società SALES, appaltatrice dell'Italsider nelle miniere di Capoliveri (Livorno);

per conoscere se nel « gesto » della Sales si debbono ravvisare quei provvedimenti di « ridimensionamento » che l'Italsider annunciò subito dopo la firma del contratto dei metalmeccanici, per cui, onde contenere l'alto costo del lavoro, si doveva procedere a tagliare i « rami secchi » del complesso;

per sapere se ci si rende conto che tagliare i « rami secchi » dell'industria mineraria nell'isola d'Elba significa mettere alla fame l'isola che già soffre di uno spopolamento continuo e massiccio. (4-11805)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è esatto che i coniugi architetti Maestro, facenti parte della *équipe* che ha preparato il piano regolatore

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

del comune di San Giuliano Terme (Pisa), hanno presentato progetti per la costruzione di villette in detto comune;

per sapere se è esatto che una villetta, progettata dagli architetti Maestro, in località la Fontina (via comunale di Legnaia), oltre a coprire quasi tutta l'area disponibile, avere una altezza superiore alle altre villette vicine, essere vicinissima agli acquedotti protetti dal vincolo della legge del 1939, non sbocca su alcuna strada. (4-11806)

LETTIERI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per richiamare l'attenzione del Governo sulla elusione, dannosa e non responsabile con la quale sino ad ora è stata disattesa una precisa norma della legge 26 maggio 1965, n. 717.

L'interrogante si riferisce in particolare alle norme relative agli incentivi e alle agevolazioni, dalla stessa legge previsti, nei comprensori turistici per quanto si attiene alla erogazione di mutui a tasso regolato e di contributi per la costruzione di case per ferie e delle relative attrezzature.

Nell'articolo 18 della ricordata legge è infatti affermato che « per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni, di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie e per le relative attrezzature, sono concessi alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero ed agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato ».

Poiché sino ad oggi il disposto legislativo è stato completamente disatteso, l'interrogante ne sollecita il rispetto e l'applicazione anche a ragione della sin troppo consistente estensione delle attività alberghiere a discapito di quelle extra alberghiere, componenti queste essenziali per garantire un tipo di sviluppo turistico organico ed equilibrato al Mezzogiorno d'Italia. (4-11807)

ANDREONI E SANGALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in quale modo intenda risolvere il problema della rapida restituzione delle quote di pensione trattenute dall'INPS per il periodo 1° maggio 1968-30 aprile 1969, posto in evi-

denza dalla sentenza della Corte costituzionale dell'11 dicembre 1969, n. 155, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità delle disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 238 (articolo 5, lettere *a* e *b*) e nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (articolo 20, lettere *a* e *b*; articolo 21 e articolo 23), concernenti il divieto di cumulo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, sia per i lavoratori autonomi sia per quelli subordinati, con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, sorto dopo il pensionamento.

Risulta infatti agli interroganti che il comitato esecutivo centrale del predetto istituto, con deliberazione del gennaio 1970, ha stabilito di operare il rimborso delle trattenute riferentisi al periodo accennato, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di specifico ricorso o dall'omissione di qualsiasi altro atto di opposizione da parte dei titolari nei termini d'uso; ricorso che, per altro, rivolgendosi contro norme imperative, sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Tuttavia, fino a questo momento, la decisione adottata in conformità della sentenza della Corte costituzionale, non ha avuto pratica attuazione. Si impone, pertanto, un intervento immediato e decisivo che, oltre a riportare tra i pensionati la fiducia nelle pubbliche istituzioni, fortemente scossa, tenga conto del riconosciuto rilievo sociale che il problema assume in ordine al principio della redistribuzione del reddito. (4-11808)

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritiene ammissibile, che a 15 mesi dalla alluvione che ha colpito drammaticamente il Biellese e che ha causato 65 morti e 108 feriti, non si sia ancora provveduto ad applicare a favore delle vittime — perché si è in attesa di superiori disposizioni ministeriali — le provvidenze previste dalla legge n. 6 del 12 febbraio 1969, la quale stabilisce, all'articolo 15-ter, che i cittadini vittime delle alluvioni (morti e feriti) devono essere considerati come vittime di infortuni sul lavoro e che perciò l'INAIL deve corrispondere loro (o ai familiari) le rendite relative; per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché, senza ulteriori ritardi, in nessun modo giustificabili, si provveda a corrispondere quanto dovuto alle vittime della alluvione del novembre 1968. (4-11809)

MAGGIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quando ritiene definire la pratica che interessa l'istituzione di una agenzia postale nel comune di Castello d'Agogna (Pavia), comune attualmente sede di ricevitoria postale, particolarmente sviluppato in questi ultimi anni nel settore dell'industria e dell'artigianato. Si tratta di una richiesta avanzata nel 1963, avallata con la conferma dell'opportunità e l'urgenza dall'ultima ispezione dell'Amministrazione, avvenuta nel 1968. In data 20 gennaio 1970 la richiesta non era stata ancora sottoposta al parere definitivo della Commissione centrale per gli uffici locali e quindi non ancora tenuta presente nel quadro generale programmato dell'istituzione di nuovi uffici postali. (4-11810)

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che attualmente, nelle sezioni di scuola materna statale funzionanti, prestano già servizio maestre con titolo specifico, assunte mediante una apposita graduatoria provinciale per titoli;

2) che tali maestre hanno al loro attivo degli anni di servizio autorizzato e riconosciuto dalle competenti autorità scolastiche;

3) che la mancanza della scuola materna di Stato (istituita con legge del 18 marzo 1968, n. 444, ha iniziato a funzionare soltanto il 7 gennaio 1969) ha impedito loro di inserirsi nei ruoli statali, per cui ora molte di esse hanno superato i limiti di età;

4) che le medesime, fornitesi di un titolo specifico riconosciuto valido dallo Stato, hanno trascorso molti anni nella vana attesa della istituzione della scuola materna statale;

5) che le predette maestre sono per la maggior parte provenienti da scuole materne gestite da enti, e che solo la sporadica iniziativa di questi enti ha permesso, e non a tutte, di utilizzare un titolo abilitante, acquisito per esercitare una professione di così essenziale valore educativo e sociale.

L'interrogante ricorda in proposito che lo stato di necessità ha costretto queste qualificate insegnanti ad accettare orari sfiabanti e sezioni numerose, e che la legge del 18 marzo 1968 n. 444, nel regolamento di esecuzione, non prevede specificatamente una norma che sancisca, allo scadere dell'incarico triennale loro conferito, il diritto di continuare a svolgere il loro qualificato lavoro.

Chiede infine di sapere con quali provvedimenti intende il Ministro promuovere l'im-

missione nei ruoli della scuola materna statale del personale in questione, anche perché meritevole, qualificato e ricco di esperienze, certamente utile alla ristrutturazione di questo delicato settore della scuola. (4-11811)

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere i motivi che hanno indotto ad escludere dal Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, il rappresentante delle tipografie aderenti alla Federazione nazionale artigiani grafici ed affini, altrettanto interessata alle attività dell'ente medesimo.

Difatti, il decreto ministeriale 2 febbraio 1970, n. 1033, all'articolo 2, mentre chiama a far parte del consiglio direttivo 17 fra rappresentanti dei ministeri e delle categorie interessate (produttori di carta e cartone, commercianti, coltivatori di piante da carta, giornalisti professionisti, editori di giornali periodici, editori di quotidiani d'informazione, editori di libri e di riviste) ed i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali, più cinque esperti del settore, non comprende il rappresentante delle tipografie; ciò pone questo importante ramo di attività in condizioni di disparità non conciliabili con la logica e strumentale connessione di tale specializzazione in vista degli interessi generali del settore cartario. (4-11812)

MAGGIONI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere a quali conclusioni sia giunta la Commissione costituita l'8 luglio 1961 con il compito di studiare l'impostazione di un bilancio nella vita civile nazionale e ciò a seguito delle risultanze di ricerche preliminari effettuate da un comitato di esperti.

Si trattava, in particolare, di un'indagine conoscitiva circa i modi di evoluzione della nostra società, per dare una guida ed elementi di controllo alla disordinata trasformazione che la caratterizza; per far fronte, inoltre, agli scompensi socio-economici e psicosomatici che derivano dall'irrompente accelerazione di un progresso tecnologico e consumistico non accompagnato da un parallelo sviluppo morale ed intellettuale, incubo per sociologi, ricercatori, medici e studiosi, al fine di attuare misure aderenti alla varia e complessa realtà delle esigenze del nostro paese. (4-11813)

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dei concreti progetti predisposti o in corso di preparazione, da parte dell'ENI, per condurre il metano in varie zone della Toscana;

2) se risponde a verità la notizia giunta all'interrogante secondo la quale la zona compresa lungo la direttrice Pistoia-Lucca-Viareg-

gio sarebbe esclusa dal piano di attuazione dei metanodotti;

3) quali sollecitazioni intende effettuare — nel caso che la notizia sia esatta — affinché l'ENI provveda immediatamente a progettare e costruire il metanodotto anche nella sopraindicata zona Pistoia-Lucca-Viareggio, zona la cui importanza turistica, economica e sociale non abbisogna di particolari illustrazioni.

(4-11814)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere in modo preciso quali siano i fini e i programmi delle partecipazioni statali nei confronti degli stabilimenti di Sant'Eustachio di Brescia, con riferimento alle voci di un accordo stipulato o in via di stipulazione fra l'IRI e un'azienda privata.

« Per chiedere se sia a conoscenza che i lavoratori della Sant'Eustachio, dopo aver occupato per tre giorni la fabbrica, hanno formulato precise richieste sulla necessità che:

siano fornite precise garanzie del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, basati su prospettive produttive e su impegni sindacali;

vengano respinte combinazioni finanziarie realizzate fuori dell'ambito delle partecipazioni statali;

l'eventuale ristrutturazione venga conosciuta e discussa prima e non presentata per la ratifica a scelta ed accordo compiuto;

unitamente alla produzione di macchinario siderurgico venga potenziata la produzione delle macchine utensili che costituisce il nucleo essenziale della Sant'Eustachio e rappresenta un patrimonio professionale che non può andare disperso.

« L'interrogante fa presente che alle gravi preoccupazioni dei lavoratori e dell'opinione pubblica (delle quali si è avuta un'eco nella seduta del consiglio comunale di Brescia del 20 aprile 1970), va aggiunto che la provincia di Brescia ha avuto in questi ultimi anni delle connotazioni di sviluppo industriale preoccupanti e che un deprecato indebolimento dell'unica azienda meccanica a partecipazione statale in provincia di Brescia sarebbe un gravissimo colpo per l'economia bresciana.

(3-03063)

« CAPRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per sapere — facendo seguito alla precedente interrogazione n. 3-00900 (5 febbraio 1969) e non avendo ricevuto nessuna risposta nonostante anche varie sollecitazioni — se a seguito del tempo ormai trascorso dell'avvenuto scioglimento (1° ottobre 1968) della " Sezione speciale " del Centro sbarchi USA-Army, non sia possibile giungere ad una rapida soluzione di liberalizzazione e ritorno

delle " banchine " di attracco alla normale attività del porto di Livorno.

« La " Sezione speciale " fu costituita nel 1951 con un organico di 106 lavoratori portuali provenienti dagli organici della Compagnia lavoratori portuali ed esercitò le operazioni di imbarco e sbarco su n. 6 banchine pari a 1.525 metri lineari e disponendo di n. 8 attracchi.

« Lo scioglimento del " centro sbarchi ", secondo gli interroganti, ha modificato completamente le iniziali esigenze della sua costituzione, in quanto le 106 unità che lo componevano sono da tempo rientrate nei ruoli della Compagnia lavoratori portuali la quale, tra l'altro, è impegnata nella manipolazione delle merci in arrivo e in partenza necessarie al Campo-Darby.

« Considerando che due " banchine " sono già state restituite all'attività del porto e che questo settore, dal 1951 in poi, a fronte dell'aumentato traffico marittimo, ha visto ridursi sensibilmente le necessarie disponibilità di mezzi di attracco e di adeguate strutture per far fronte alle maggiori esigenze del lavoro portuale, la richiesta di svincolare le altre 4 banchine per la loro piena utilizzazione non può non rappresentare un fatto obiettivo e da risolvere in modo positivo.

« Gli interroganti, pertanto, sollecitando i Ministri competenti ad esaminare e, possibilmente, risolvere con una certa rapidità questo problema, tengono a sottolineare che la soluzione della restituzione delle rimanenti banchine del disciolto " centro sbarchi " alle generali attività portuali, rappresenta un fatto oggettivamente valido e corrispondente non solo alle maggiori necessità strutturali e di ricezione dello scalo livornese, ma anche alle sempre più vive e connesse esigenze che, in ordine all'aumento dei traffici marittimi, ne derivano per le più generali esigenze dello sviluppo economico di Livorno, della regione Toscana, del suo più vasto *Hinterland* e del paese nel suo insieme.

(3-03064) « ARZILLI, GIACHINI, FASOLI, LOMBARDI MAURO SILVANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per conoscere se rispondono a verità le voci secondo cui sono stati effettuati lavori di sopraelevazione di un piano del fabbricato della polizia ferroviaria, sito a Torino in via Nizza, per ricavare l'alloggio per il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;

se risulta alla amministrazione delle ferrovie dello Stato la spesa di circa 50 milioni destinati all'esecuzione della suddetta opera;

se, infine, corrisponde al vero la notizia che detta ingente somma sia stata prelevata, per 42 milioni, dalle spese relative al piano decennale di opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato, e per 8 milioni dalle spese per la costruzione di case per i ferrovieri.

(3-03065)

« DAMICO, AMODEI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per sapere se non intendano decidere tempestivamente la non agibilità del Palazzo di giustizia in Roma a salvaguardia dell'incolumità del personale, dei cittadini, dei magistrati e degli avvocati e per consentire il normale funzionamento degli uffici di fronte alle progressive manifestazioni di disfacimento del palazzo ed ai crolli che si susseguono all'interno dello stesso.

« L'interrogante in particolare intende conoscere se in relazione alle richieste pressanti dell'Ordine degli avvocati di Roma e dell'Associazione nazionale magistrati ed ai segni di pericolo inequivocabile, i Ministri competenti, non ritengano di recedere immediatamente dalla posizione espressa alla Camera, nella seduta del 13 gennaio 1970, dal Ministro di grazia e giustizia, in risposta all'interrogante, che rimetteva l'adozione di ogni provvedimento alle risultanze ed al giudizio tecnico di una commissione di studio, i cui lavori peraltro non è noto che siano terminati, procedendo in conseguenza alla immediata emissione dei provvedimenti che la situazione e lo stato d'allarme diffusi impongono.

In questo senso l'interrogante chiede, infine, se il Ministro di grazia e giustizia non intenda sin d'ora assicurarsi la disponibilità dei locali appartenenti al Ministero della difesa in viale Giulio Cesare, già sede della pretura, per trasferirvi tutti gli uffici interessati.

(3-03066)

« COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per conoscere quali passi abbiano compiuto o intendano compiere per esprimere la riprovazione e la preoccupazione suscitate dagli orrendi massacri di cittadini cambogiani di origine vietnamita per-

petrati in Cambogia a seguito del colpo di Stato di Lon Nol, manifestando così la sua natura e i suoi scopi; per richiedere che cessi ogni intervento americano in Cambogia, e cessi parimenti l'intervento militare americano nel Laos, intensificato nelle scorse settimane, le cui origini e il cui piano prestabilito — progetto 404 — sono stati riconosciuti dalla Commissione esteri del Senato degli Stati Uniti.

(3-03067) « LUZZATTO, LATTANZI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere la aliquota delle cattedre disponibili, nella scuola secondaria superiore, tenendo presente che risultano esaurite le seguenti graduatorie, compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831:

- 1^a classe (lettere ginnasi);
- 4^a classe (italiano, latino, storia);
- 5^a classe (filosofia e storia);
- 9^a classe (matematica e fisica);
- A VI (inglese ruolo A);
- A VI (Matematica per istituti tecnici commerciali);
- A VII (Matematica e fisica);
- A XI (Costruzioni e disegno);
- G II (Geografia generale ed economica);
- G IV (Ragioneria e tecnica commerciale);
- G V (Materie giuridiche ed economiche);
- H I (Agronomia ed estimo);
- H II (Topografia);

e che alcune delle predette graduatorie erano già esaurite precedentemente alla emanazione dei due ultimi bandi di concorso a cattedra, in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 468.

« Poiché, ove le graduatorie previste dalla legge n. 468 fossero già state approntate, non pochi docenti potrebbero veder rispettato il diritto che loro compete di accedere ai ruoli delle scuole secondarie superiori, fin dal 1° ottobre 1970, mentre la auspicata istituzione del posto orario, consentendo una larga disponibilità dei posti in organico, renderebbe possibile, in prosieguo di tempo, la rapida immissione nei ruoli di un numero notevolissimo di docenti, gli interroganti desiderano conoscere se il Ministro non intenda sollecitare l'approntamento delle graduatorie della legge n. 468, essendo, fra l'altro, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge.

« È infatti evidente che, ove le graduatorie non venissero approntate con tempestività, la istituzione del posto orario non potrebbe, da sola, consentire l'immissione in ruolo dei docenti aventi diritto. Poiché, secondo attendibili valutazioni, la compilazione materiale delle graduatorie richiederebbe, se operata con i sistemi tradizionali, oltre un anno di lavoro, gli interroganti ritengono sia urgente predisporre tale lavoro prima della istituzione del posto orario. La conoscenza del posto che i docenti occuperebbero nelle graduatorie per le quali hanno presentato la documentazione consentirebbe, inoltre, agli stessi di decidere, con cognizione di causa, se attendere una non lontana nomina in virtù della 468, oppure adire i normali concorsi.

« Molti docenti infatti, per vizi di forma o per altri motivi, non sempre loro imputabili, potrebbero essere esclusi dalle graduatorie in questione. Gli interroganti, in considerazione che i docenti interessati alla legge 468 sono all'incirca 70 mila, mentre 200 mila circa sarebbero le domande pervenute all'amministrazione (calcolando una media approssimativa di tre domande per ciascun aspirante), al fine di evitare che l'applicazione di detta legge subisca un eccessivo ritardo, chiedono di conoscere al Ministro se non ritenga di provvedere contemporaneamente alla sistemazione degli insegnanti della scuola media inferiore e superiore attraverso:

a) il distacco di personale idoneo e qualificato da altre direzioni generali al servizio addetto alle graduatorie della 468, in modo da poter concludere le operazioni necessarie entro il prossimo 1° ottobre 1970, così come ha auspicato in occasione del dibattito sul bilancio del 1970;

b) l'invio in missione presso il Ministero, nel periodo del congedo, dei professori disposti a collaborare con l'amministrazione competente alle operazioni di compilazione delle graduatorie;

c) la ricerca di locali idonei per l'immediato inizio delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le domande relative alla legge 468;

d) l'esame, attraverso progetti richiesti a ditte specializzate tipo IBM, Olivetti, della possibilità di procedere alla compilazione delle graduatorie utilizzando il moderno sistema della elaborazione elettronica, già sperimentato, con successo, in altre amministrazioni statali e presso enti pubblici e privati, realizzando così un esperimento che darebbe alla amministrazione della pubblica istruzione la occasione di rivoluzionare i sistemi connessi

alla compilazione delle graduatorie, lasciando ai funzionari della pubblica istruzione esclusivamente l'esercizio del controllo;

e) in attesa di esaminare tale ultima eventualità, l'approntamento delle graduatorie della 468 limitatamente alle corrispondenti graduatorie della 831 già esaurite, al fine di consentire, senza ledere i diritti di alcuno, che alcuni docenti ottengano le cattedre disponibili fin dal 1° ottobre 1970.

(3-03068)

« RUSSO FERDINANDO, SENESE ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo per sapere se è a conoscenza del grave e costante decadimento economico e sociale della Regione lucana, che si manifesta con:

una rilevante riduzione della popolazione residente;

una intensificazione del già preoccupante flusso migratorio;

una diminuzione in assoluto delle forze di lavoro;

un elevato tasso di disoccupazione e sottoccupazione sia tra le masse lavoratrici che tra i diplomati e i laureati;

una permanente arretratezza dell'agricoltura e dei rapporti di conduzione;

un debole e disorganico sviluppo industriale;

una politica di investimenti pubblici e privati non idonea allo sviluppo equilibrato della regione;

e che le lotte dei giovani, degli operai, dei contadini, con alla testa sindacati, partiti ed enti locali, nei mesi scorsi, hanno drammaticamente posto all'attenzione del paese;

per sapere — premesso che una tale situazione si può mutare soltanto con una serie di precisi interventi del potere pubblico a modifica delle strutture agricole ed industriali, a sostegno dell'agricoltura, a sviluppo delle attività industriali che portino ad una completa utilizzazione delle risorse energetiche naturali ed umane della regione, e quindi con una politica di sviluppo e di investimenti produttivi che ponga fine alla emigrazione, all'abbandono, alla disoccupazione — se non ritenga indispensabile ed urgente adottare adeguati provvedimenti quali:

a) il finanziamento del piano regionale di irrigazione e del piano per i lavori forestali;

b) la realizzazione da parte dell'ente di sviluppo, in collaborazione con i comuni e le

organizzazioni sindacali, dei " piani zonali di valorizzazione " per affrontare in modo unitario e programmato i problemi delle strutture fondiari e delle trasformazioni agrarie, delle riconversioni colturali e della industrializzazione dell'agricoltura, fornendo all'ente di sviluppo i mezzi finanziari ed i poteri necessari, prima fra tutti quello dell'esproprio;

c) il finanziamento di tutte le opere progettate dagli enti locali e dai vari enti pubblici, la cui realizzazione può dare immediato lavoro a migliaia di lavoratori disoccupati;

d) l'istituzione di corsi retribuiti per la preparazione e qualificazione professionale dei giovani in cerca di occupazione;

per conoscere se non è suo intendimento convocare in Lucania una conferenza regionale tra i ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, i sindacati, le forze politiche e gli enti locali per esaminare i piani dell'intervento pubblico nella regione e per predisporre precisi ed adeguati programmi di investimenti industriali per la Basilicata.

(2-00478) « SCUTARI, REICHLIN, CATALDO, COLAJANNI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, sulle condizioni di salute e sul pauroso aumento delle malattie che colpiscono i lavoratori e lavoratrici ceramisti del comprensorio delle ceramiche delle province di Reggio Emilia e di Modena le quali occupano oltre 19.000 operai.

« Ultimo e grave episodio si è verificato alla ceramica Sassolgiotto di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia ove si è condotta una inchiesta campione sui lavoratori, per iniziative dell'amministrazione provinciale e dei comuni interessati ricoverando presso l'istituto di medicina del lavoro dell'università di Padova sette lavoratori scelti a caso fra gli addetti ai vari settori della produzione per sottoporli a degli esami per la determinazione delle coproporfirine urinarie e dell'acido delta aminolevulinico. In ben 5 lavoratori sono stati riscontrati valori molto alti se si considerano normali fino a 200 gamma/litro per le coproporfirine urinarie e 10 mg/litro per l'acido delta aminolevulinico. (Borelli Beato, Copro. 2.026 gamma/litro, Ac.dml 95 mg/litro; Venturelli Armando, Copro. 493 gamma/litro, Ac.dml. 31,6 mg/litro; Baroni Primo, Copro. 2.993 gamma/litro Ac.dml 54,8 mg/litro; Mori Lino, Copro. 3,627 gamma/litro Ac.dml 85

mg/litro; Campani Gino, Copro. 444 gamma/litro, Ac.dml. 28,4 mg/litro).

« Il sindaco di Casalgrande vista la gravità delle condizioni di salute dei lavoratori per intossicazione da piombo, ha emanato ordinanza di sospensione dell'attività lavorativa della fabbrica Sassolgiotto in base al vigente regolamento locale di igiene e del testo unico delle leggi sanitarie, in attesa che la direzione della fabbrica porti i necessari cambiamenti e miglioramenti intesi ad eliminare il lamentato grave inconveniente igienico-sanitario.

« Tali gravi fenomeni sono ormai comuni a molte fabbriche ceramiche del comprensorio. Basterà indicare che negli ultimi due mesi sono stati ricoverati presso il solo ospedale di Sassuolo 10 lavoratori sui quali è stata accertata intossicazione professionale da vernici contenenti piombo. (Positive le granulazioni basofile nei globuli rossi del sangue).

« Fra le operaie delle ceramiche (che rappresentano più del 50 per cento dei dipendenti) occupate prevalentemente nei settori " presse " e " scelta " del processo produttivo va segnalato che circa l'80 per cento di esse vengono colpite da vaginite e da nuove malattie che intaccano gli organi femminili e oltre il 20 per cento delle donne gravide partoriscono prematuramente; il comprensorio delle ceramiche detiene il primato degli aborti.

« Tutte le fabbriche delle ceramiche hanno, dalla più vecchia alla più moderna, le stesse caratteristiche ambientali (tutto il ciclo produttivo viene svolto in un unico ambiente: molini, presse, forni, smalteria, scelta, ecc.) per cui i lavoratori sono tutti, oltre ai ritmi infernali sottoposti ai frastuoni, polvere, gas, calore, materie tossiche quali il piombo, il silicio, l'arsenico, in contrasto stridente anche con tutte le norme vigenti in materia di sanità e d'igiene. Tanto basta sottolineare che dal 15 al 20 per cento dei lavoratori è sempre in congedo di malattia.

« Le esalazioni di polveri, fumi, gas, scarichi abusivi delle ceramiche colpiscono anche l'ambiente esterno: oltre all'avvelenamento dell'aria, dell'inquinamento dell'acqua e ad uno sviluppo urbanistico, sociale e civile subordinato agli interessi dei padroni delle fabbriche, si registra un crescere di nuove malattie infantili e maggiore debilitazione nelle persone anziane.

« Tutti questi dati qui rivelati sono stati portati alla conoscenza della Commissione sanità della Camera che ha condotto una indagine conoscitiva sullo stato di salute nelle fabbriche di ceramica delle province di Modena e Reggio Emilia.

« Gli interpellanti chiedono:

1) quali provvedimenti intendano prendere verso l'ENPI e gli ispettorati del lavoro, i quali si sono rivelati inefficienti e incapaci di assolvere alle loro funzioni di prevenzione e di difesa della salute dei lavoratori;

2) se non intendano demandare agli enti locali i compiti attuali dell'ONMI per quanto riguarda la tutela della maternità e dell'infanzia, trasferendo ai comuni gli asili nido, i consultori materni e pediatrici, personale e finanziamenti collegati a queste strutture. L'ONMI (che qualcuno già chiama la Federconsorzi dei bambini) si è rivelata totalmente assente, la legge 860 anche nei suoi limiti non è stata fatta rispettare, i pochi asili nido esistenti nel comprensorio citato, sono sorti per iniziativa e per pressione dei comuni e dei sindacati;

3) se non intendano accogliere le proposte delle amministrazioni provinciali di Reggio Emilia e di Modena, relative ai comuni di Maranello, Fiorano, Formigine, Prignano, Sassuolo, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Castellarano e Baiso di costituzione delle relative unità sanitarie di base nel quadro del servizio sanitario nazionale, con compiti urgenti di medicina preventiva e curativa del lavoro. A tale riguardo va sottolineato l'atteggiamento del prefetto di Reggio Emilia che ha autorizzato la costituzione del consorzio di vigilanza igienica limitato alla medicina scolastica escludendo ogni attività nel campo della medicina del lavoro.

« Infine gli interpellanti chiedono che siano assicurati i mezzi finanziari e scientifici indispensabili agli enti locali per potersi dotare di tutte quelle attrezzature atte a condurre accurata profonda indagine su tutti gli aspetti della patologia dell'industria ceramica e per iniziare un efficace servizio preventivo sull'uomo e sull'ambiente.

(2-00479) « ZANTI TONDI CARMEN, VECCHI, VENTUROLI, ALBONI, ALLERA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali concrete determinazioni intenda sollecitamente promuovere dinanzi al persistente manchevole impegno del Governo sulle aggravate condizioni nelle quali ancora versa la grande parte della popolazione del comune di Battipaglia, dopo i luttuosi avvenimenti dell'aprile 1969.

« L'interpellante si riferisce in particolare alle assicurazioni rese dal Governo nel corso del dibattito parlamentare che tanta emozione e speranza insieme ebbe a determinare; alle riaffermate disponibilità confermate alla delegazione dei parlamentari salernitani dal Presidente del Consiglio il 31 maggio 1969; allo analogo atteggiamento del Ministro del bilancio nell'incontro con le rappresentanze sindacali e politiche il 27 novembre 1969.

« In particolare, poiché le ragioni delle turbative sociali nel comune di Battipaglia discendono in gran parte dalla emigrazione dell'entroterra povero della provincia — soprattutto del Cilento e della Valle del Calore — con la conseguenza di avere trasformato in 50 anni una borgata rurale in un centro di circa 36 mila abitanti, l'interpellante impegna il Governo:

a definire una moderna, organica ed innovatrice politica in favore delle zone povere del Mezzogiorno, corrispondendo ad iniziative e sollecitazioni più volte promosse in Parlamento, per arrestare e correggere l'assurdo esodo di " cacciata " ancora oggi triste ed obbligata alternativa delle zone depresse del Mezzogiorno;

a provvedere ad un opportuno ed urgente coordinamento tra gli interventi delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie dello Stato per la sollecita realizzazione di attrezzature di mercato per il settore agricolo, rese indispensabili dalla incidenza delle attività agricole nella feracissima piana. A tal fine si fa osservare che nell'area del comune di Battipaglia sono stati resi irrigui 22 mila ettari di terreno ed è inconcepibile la mancanza di attrezzature per la conservazione, la commercializzazione e la valorizzazione redditiva della produzione agricola;

a localizzare nella piana del Sele investimenti industriali pubblici con particolare riferimento alla iniziativa promossa dall'IRI e dalla FIAT e relativa alla costruzione di aerei a decollo corto, tipo STO (*Short take off*) sulla cui validità, per la sollecitata scelta ubicazionale, sono stati espressi unanimi voti dalla delegazione parlamentare e dai consigli comunali e provinciali di Salerno in data 15 novembre 1969.

(2-00480)

« LETTIERI ».